



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Ordinario n. 32 del 18 Maggio 2011

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Salaria Antica est n° 27**  
**- edificio B2 -**  
**Località S. Antonio - Pile**

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### LEGGI

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 12:

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.....Pag. 9**

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 13:

**Modifiche all’art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") e all’art. 1 bis della L.R. n. 18/2010.....Pag. 10**

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 14:

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)”.....Pag. 10**

### ATTI DELLA REGIONE

#### DELIBERAZIONI

- **GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 29.12.2010, n. 1057:

**D.Lgs.vo 20 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”. Approvazione documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”.....Pag. 11**

DELIBERAZIONE 11.04.2011, n. 244:

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 78, recante disposizioni in ordine ad “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili”. Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione Abruzzo/Regione Molise, Prot. 14/0029279 del 22/12/2010, per realizzazione azioni di politiche attive in favore dell’occupazione, ed in particolare dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale, residenti nei territori delle due Regioni. Presa d’atto ed attuazione..... Pag. 28**

#### DECRETI

- **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DECRETO 15.04.2011, n. 51:	
<b>Sostituzione componente del Collegio Sindacale dell' Agenzia Sanitaria Regionale...</b>	<b>Pag. 29</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 52:	
<b>Nomina Componenti della 1^ Commissione Consiliare "Bilancio e Affari Generali"...</b>	<b>Pag. 30</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 53:	
<b>Nomina Componenti della 2^ Commissione Consiliare "Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici e Enti Locali" .....</b>	<b>Pag. 31</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 54:	
<b>Nomina Componenti della 3^ Commissione Consiliare "Agricoltura" .....</b>	<b>Pag. 31</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 55:	
<b>Nomina Componenti della 4^ Commissione Consiliare "Industria e Commercio-Turismo" ...</b>	<b>Pag. 32</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 56:	
<b>Nomina Componenti della 5^ Commissione Consiliare "Affari Sociali e Tutela della Salute" .....</b>	<b>Pag. 32</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 57:	
<b>Nomina Componenti della 6^ Commissione Consiliare per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea" .....</b>	<b>Pag. 33</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 58:	
<b>Nomina Componenti della Commissione Consiliare di Vigilanza.....</b>	<b>Pag. 34</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 59:	
<b>Nomina Componenti della Giunta per il Regolamento del Consiglio Regionale.....</b>	<b>Pag. 34</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 60:	
<b>Nomina Componenti della "Commissione Speciale per la Legge Elettorale e per le Modifiche allo Statuto" .....</b>	<b>Pag. 35</b>
DECRETO 15.04.2011, n. 61:	
<b>Nomina Componenti della "Commissione Speciale per monitorare, nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, il processo di ricostruzione abitativo/infrastrutturale, sociale, culturale, economico e produttivo" .....</b>	<b>Pag. 36</b>

## DETERMINAZIONI

### *Dirigenziali*

- DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
*SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - UFFICIO DI CHIETI*

DETERMINAZIONE 28.04.2011, n. DC24/29:

**Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 – Ordinanza di Istruttoria relativa alla Domande di derivazione d’acqua dal fiume Aventino ad uso idroelettrico poste in concorrenza ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del Decreto n. 3/Reg. avanzate in data 08.02.2007 della Società G.I.P.E. s.r.l., con sede a Esine (BS) in Via Manzoni, n. 97 e domanda del 16.07.2010 della Società Sorgenia S.p.A. con sede a Milano in Via Ciovassino n. 1.....Pag. 37**

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 18.04.2011, n. DH32/08:

**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” Approvazione elenco progetti inammissibili, graduatorie di merito, elenco progetti non idonei. ....Pag. 38**

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DH32/09:

**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” Sostituzione allegato A): elenco dei progetti inammissibili della Determinazione DH32/08 del 18/04/2011.....Pag. 47**

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/46:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE ROSA Fabio.....Pag. 49**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/47:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Antonio..... Pag. 49**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/48:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta PEL-LICCIA Mario.....Pag. 50**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/49:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Miranda.....Pag. 51**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/50:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di realizzazione muro di recinzione, manufatto capannone uso deposito, stradina interna e accesso – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Villamagna (CH) - Ditta DE ROSA Antonietta. ....Pag. 52**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/51:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TOMMASETTI Maria Concetta. ....Pag. 52**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/52:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Maria..... Pag. 53**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/53:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CANCI Grazia e PISCICELLI Marianna.....Pag. 54**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/54:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, vigneto, uliveto e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOTTARI Angelica.....Pag. 55**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/55:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta OTTAVIANO Maria. . ....Pag. 56**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/56:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SILVESTRI Carlo...Pag. 56**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/57:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ZINNI Luigi.....Pag. 57**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/58:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Michele..... Pag. 58**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/59:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta RONZITTI Luigi.....Pag. 59**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/60:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Giuseppe Sergio.....Pag. 59**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/61:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI CARLO Antonio.....Pag. 60**

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/62:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PETRAGNANO F.P. , LUCCI R. , SARCHIONE C. e PETRAGNANO G...Pag. 61**

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DB8/29:

**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.....Pag. 62**

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DE9/34:

**Art. 30 della L.R. 24/2005 e art. 90 del DPR 753/1980, assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per la Cabinovia a cestelli biposto ad attacchi fissi “Il Cavallone – Colle Rotondo”, impianto funiviario gestito dal Comune di Taranta Peligna (CH).....Pag. 64**

## ATTI DELLO STATO

- CORTE COSTITUZIONALE  
*CANCELLERIA*

- Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26 depositato il 21 Marzo 2011...Pag. 65

- Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 27 depositato il 24 Marzo 2011...Pag. 87

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 4 Aprile – 11 Aprile 2011 (Art. 30 Legge 11/3/1953 n. 87).....Pag. 95

## Parte II

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA  
*SETTORE IV AMBIENTE*

**Deliberazione di C.P. n° 27 del 23.03.2011. - Adozione Variante al PTP in adempimento dell’Accordo di Copianificazione in località Manoppello Scalo - Comune di Manoppello. ....Pag. 97**

- COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

**Deliberazione Consiliare n. 19 dell’8.06.2010 concernente: “Modifica ed integrazione Statu-**

- to Comunale”..... Pag. 97
- **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO (CH)**  
**Determinazione N. 3 del 12/04/2011 Cod. Agglomerato Industriale di Lanciano Centro (Comune di Lanciano). Progetto definitivo di insediamento produttivo Ditta MAIO GU-GLIELMO S.r.l. approvato con deliberazione C.R. n. 16 del 27/01/2010. Localizzazione dispo- sta dallo S.U.A.P. con provvedimento n. 8 del 24/02/2010. DEPOSITO INDENNITA’ PROV- VISORIA ex Art. 20 c.14° e Art. 26 D.P.R. n. 327/2001..... Pag. 98**
  - **CAMPO FELICE S.P.A**  
*Sede Legale in Località Capo Ritorto, Comune di Rocca di Cambio 67047 L’Aquila , P.Iva 03732721000 C.F. 08279870151, tel. +39 069405138 fax. +39 069406274, e – mail: in- fo@campofelice.it*  
**Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: Adeguamento della pista da sci “Innamorati” in Località Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (AQ)..... Pag. 98**
  - **EDILIZIA COLONNETTA S.R.L.**  
*Sede Legale: Viale Europa, 7 Uffici: Via Colonna, 22/A Cap 66100 Città Chieti*  
**Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente la realizzazione di un impianto per deposito preliminare (D15), stoccaggio provvisorio, operazioni di tratta- mento (selezione, cernita, vaglio, adeguamento volumetrico) messa in riserva (R13) e recupero (R4-R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Casalıncontrada (CH), località Brecciarola..... Pag. 99**
  - **INTICORP LIMITED S.R.L.**  
*Via Giovanni Rossi n. 8 64100 Teramo P. Iva 01785680677*  
**Costruzione di un elettrodotto M.T. in Località Piane del Tordino, nei pressi della fraz.Valle S. Giovanni, Comune di Teramo (TE) per il collegamento alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 Kwp ca .....Pag. 100**
  - **IPAB – CASA DI RIPOSO**  
*R.D. 15 Giugno 1924 “Edoardo e Clarice Sgaroni” di Città Sant’Angelo (PE) – Via Vico Della Torretta*  
**Deliberazione n. 04 del 14.04.2011 concernente: “IPAB - Casa di Riposo “Edoardo e Clarice SGARONI” di Città Sant’Angelo (PE) - Accertamento consistenza patrimoniale.....Pag. 101**



## PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI  
DELLA REGIONE E DELLO STATO

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 12:

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 12/2005)

1. All'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "turismo, ambiente, energia" sono sostituite dalle seguenti: "Protezione civile, ambiente";
  - b) il comma 2 è abrogato.

## Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 12/2005)

1. All'articolo 3 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 9 le parole "non oltre 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "non oltre dieci anni";
  - b) al comma 11 le parole "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
  - c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14 bis) Per l'espletamento delle attività

tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i Comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa è tenuta a norma dell'articolo 5 della l.r. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A.)."

## Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della l.r. n. 12/2005)

1. All'articolo 5 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "esclusivamente pedonale" sono aggiunte, in fine, le parole "I nuovi apparecchi d'illuminazione a Led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W";
  - b) alla lettera d) del comma 11 le parole "entro 3 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
  - c) alla lettera e) del comma 11 le parole "entro 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni";
  - d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11 bis) I Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti".

## Art. 4

(Inserimento dell'articolo 9 bis) nella l.r. n. 12/2005)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. n. 12/2005 è inserito il seguente:

## "Art. 9 bis)

(Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva, entro il

31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge”.

Art. 5  
(Abrogazioni)

1. L'articolo 10 della l.r. n. 12/2005 è abrogato.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *“Bollettino Ufficiale della Regione”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 13:

**Modifiche all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”) e all'art. 1 bis della L.R. n. 18/2010.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Modifica all'articolo 1 della l.r. n. 12/2007)

1. Alla lettera c bis) di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”) le parole “l'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “l'anno 2011”.

Art. 2  
(Modifica all'articolo 1 bis della l.r. 18/2010)

1. All'art. 1 bis della l.r. 18/2010 le parole “per l'anno 2010” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2011”.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

- 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *B.U.R.A.*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *“Bollettino Ufficiale della Regione”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 06 MAGGIO 2011, n. 14:

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)" le parole "di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 le parole "(Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)" sono sostituite dalle seguenti: "(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011 le parole "di cui al comma 4 e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter".

Art. 3

(Modifiche all'art. 41 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 (Finanziamento

di progetti) della l.r. n. 1/2011, le parole "previo parere della" sono sostituite con le parole "d'intesa con la".

2. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. n. 1/2011 è abrogato.
3. Dopo il comma 3 dell'art. 41 (Finanziamento di progetti) della l.r. n. 1/2011 è inserito il seguente comma:

"3 bis. La Giunta regionale deve esaminare ed approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

---

ATTI DELLA REGIONE

---

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 29.12.2010, n. 1057:

**D.Lgs.vo 20 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30". Approvazione documento denominato "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo".**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il D. Lgs.vo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m. e i., contenente “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- il D.Lgs.vo 20 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”;

Visto in particolare, il Capo I (artt. 4, 5, 6 e 7) del precitato D.Lgs.vo n. 276/2003 concernente il “Regime Autorizzatorio e Accredimenti” degli organismi pubblici e privati ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

Preso atto

- che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs.vo n. 276/2003 l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;
- che il successivo art. 7 dispone l’istituzione, da parte delle regioni, di un apposito elenco per l’accredimento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’art. 3 del richiamato D.Lgs.vo n. 181/2000 e dei principi esplicitati nello stesso art. 7 del D.Lgs.vo n. 276/2003;

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati ed accreditati secondo le previsioni di cui alle disposizioni normative sopra riferite;

Dato atto che attraverso l’istituto dell’accredimento l’operatore, pubblico o privato, acquisisce l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del territorio regionale,

anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro;

Visto l’allegato documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, che raccoglie le disposizioni inerenti:

- le procedure ed i requisiti per l’accredimento dei servizi al lavoro;
- le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati
- l’affidamento dei servizi al lavoro;

Rilevato in particolare, che:

- l’accredimento disciplinato dal documento di cui sopra ha natura sperimentale ed ha la durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale provvede a definire le modalità di passaggio dall’elenco provvisorio degli organismi accreditati, a quello definitivo;
  - il soggetto richiedente l’accredimento deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del richiamato D.Lgs.vo n. 276/2003;
  - su specifica richiesta, possono essere accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del precitato D.Lgs.vo n. 276/2003, e che siano in possesso, al momento dell’istanza, dei requisiti di cui al punto che precede;
  - l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell’ambito delle seguenti aree:
    - Accesso ed informazione;
    - Analisi del caso individuale (Profiling);
    - Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
    - Mediazione per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  - l’Elenco regionale dei soggetti accreditati è istituito presso l’Ente Strumentale Abruzzo Lavoro;
- Ritenuto dunque:
- di dover approvare il documento denominato

“Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);

- di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative – DL25, quale Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;
- di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall’art. 11 del documento de quo, l’approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento;

Visto il verbale della riunione della Commissione Tripartita Regionale – seduta del 25/11/2010;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) di approvare il documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A).
- 2) di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative – DL25, quale Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;
- 3) di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall’art. 11 del documento de quo, l’approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul *B.U.R.A.* e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it>.

*Segue Allegato*

A 22 "A"

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,**  
**FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E**  
**SOCIALI. GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO.**  
**UFFICIO PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**  
**E DI SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO**  
**VIA RIETI, 45 - PESCARA**

# **DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LE PROCEDURE ED I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO  
DEI SERVIZI AL LAVORO,  
LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI  
SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
AL LAVORO**

Documento composto da n. 14 facciate.  
ALLEGATO 1 come parte integrante alla del-  
berazione n. 105 del 29 Dic. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Valerio Garlanti)

Servizio Programmazione e  
Innovazione delle Politiche Attive  
del Lavoro, Formative e Sociali.  
Governance. Sistema Normativo



La presente copia, composta di  
n. 14 facciate, è conforme all'ori-  
ginale esistente in questo Ufficio.

ANGEL Giuseppe

---

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

---

## **DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE E I REQUISITI  
PER L'ACCREDITAMENTO DI SERVIZI AL LAVORO, LE  
MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI  
SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL  
LAVORO**



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 FINALITÀ

**1.** La Regione Abruzzo promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale Integrato dei Servizi al Lavoro.

**2.** Attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO, la Regione Abruzzo riconosce ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.

**3.** Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276 e successive modifiche e integrazioni:

**a)** i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accREDITAMENTO;

**b)** le procedure per l'accREDITAMENTO;

**c)** i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;

**d)** le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

**e)** gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

**f)** gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

### ARTICOLO 2 ACCREDITAMENTO E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

**1.** L'accREDITAMENTO è finalizzato ad introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro.

**2.** L'accREDITAMENTO costituisce titolo di legittimazione per la stipulazione, con la Regione o con le Province, di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio regionale.

**3.** L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI per l'erogazione di servizi al lavoro di cui al successivo articolo 8, costituisce requisito preliminare ai fini dell'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Abruzzo o delle Province, all'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

**4.** L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accREDITATI è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

**5.** L'accREDITAMENTO disciplinato nel presente atto ha natura sperimentale e durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale definisce le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio dei soggetti accREDITATI a quello definitivo.





GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## CAPO II REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

### ARTICOLO 3 REQUISITI

1. Ai fini dell'accREDITamento per i servizi al lavoro, ai sensi dell'articolo 7, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e che assolvano alle indicazioni contenute nell'articolo 9.

2. Su specifica richiesta, sono accREDITati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276, in possesso, al momento della richiesta di accREDITamento, dei requisiti previsti dal medesimo decreto.

### ARTICOLO 4 REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

1. Possono richiedere l'accREDITamento i seguenti soggetti:
- a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali o di cooperative e loro consorzi
  - b) i Comuni;
  - c) le Università e le fondazioni universitarie;
  - d) le Camere di Commercio;
  - e) le Scuole secondarie superiori,
  - f) le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - g) le associazioni riconosciute;
  - h) gli Enti Bilaterali.

2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro.
- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITamento.
- c) l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accREDITati.
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

- assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
  - h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
  - j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
    - 1** - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
    - 2** - assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

**ARTICOLO 5**  
**REQUISITI STRUTTURALI**

- 1.** Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
- a)** sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della regione Abruzzo;
  - b)** esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO in locali:
    - 1)** distinti da quelli di altri soggetti;
    - 2)** conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - 3)** conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
    - 4)** conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
    - 5)** attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
    - 6)** atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
  - c)** apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accREDITAMENTO;
  - d)** disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
    - 1)** attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO;
    - 2)** collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Lavoro Abruzzo, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.
  - e)** indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
    - 1)** degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
    - 2)** del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
    - 3)** dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## ARTICOLO 6 REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

1. La figura del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno tre anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

c) **titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile dell'Unità Organizzativa** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a diciotto mesi**.

4. A parziale deroga di quanto prescritto dal precedente comma ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che, tuttavia, non potrà svolgere siffatta funzione nei primi due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza.

5. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** per ognuna di esse.

6. Le attività svolte dal **Responsabile dell'Unità Organizzativa** sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- gestione del sistema informativo.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## ARTICOLO 7 REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DELL'ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E ALL'INFORMAZIONE

1. La figura dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno un anno di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

c) **titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Lo svolgimento della funzione di **Addetto all'accoglienza e all'informazione** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a dodici mesi**.

4. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** per ognuna di esse.

5. Le attività svolte dall'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** sono le seguenti:

- gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
- prima informazione;
- consulenza informativa di primo livello;
- supporto all'autoconsultazione.

## ARTICOLO 8 REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DELL'OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE

1. La figura dell'**Operatore del Mercato del lavoro locale** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno un anno di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

umane;

**c) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa** documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

**2.** Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

**3.** Lo svolgimento della funzione di **Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a dodici mesi**.

**4.** In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** per ognuna di esse.


**5.** Le attività svolte dall'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** sono le seguenti:

- diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
- analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
- analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
- individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
- identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
- definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro per l'Impiego di competenza, del piano di azione individuale;
- tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del P.A.I.;
- preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;
- monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.

## ARTICOLO 9 CARTA DEI SERVIZI

**1.** Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.

**2.** In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, la Struttura competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

### **CAPO III**

## **ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE**

#### **ARTICOLO 10**

### **ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO**

1. Presso l'Agenzia Abruzzo Lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. La Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, apposita certificazione. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo.

#### **ARTICOLO 11**

### **RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO**

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accREDITAMENTO, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente disciplina, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m. e i..
3. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo 276/2003, per le attività di somministrazione e di intermediazione ed iscritti nell'Albo degli autorizzati nazionali previsto ai sensi dell'art.4 comma 1 del medesimo decreto o in particolare regime di autorizzazione nazionale ai sensi dell'art. 6, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo predetto, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, art. 4.

#### **ARTICOLO 12**

### **RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO**

1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

2. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di accoglimento dell'istanza, il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali dispone, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

### ARTICOLO 13 DURATA E VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, entro 15 giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al primo comma, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

### ARTICOLO 14 REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO


1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali verifica, con il supporto anche dell'ente Abruzzo Lavoro ed in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non **inferiore a quindici giorni**, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 17;
- c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## **CAPO IV EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO**

### **ARTICOLO 15 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

**1.** In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a)** interconnettersi con la Borsa Lavoro Abruzzo, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
- b)** inviare alla Direzione Regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c)** comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d)** fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- e)** svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- f)** osservare le disposizioni concernenti, il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276.

### **ARTICOLO 16 RACCORDO PUBBLICO PRIVATO**

**1.** La Regione Abruzzo e le sue Province possono affidare agli operatori accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego.

**2.** Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

### **ARTICOLO 17 DIVIETO DI TRANSAZIONE COMMERCIALE**

**1.** L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

### **ARTICOLO 18 CRITERI DI MISURAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI**

**1.** In caso di affidamento di servizi per il lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:





GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

- a) rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati (almeno con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi) e il numero dei disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - c) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
  - d) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
  - e) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi con riferimento all'ultimo anno solare;
  - f) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.
2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

**ARTICOLO 19**  
**FUNZIONI DEGLI OPERATORI ACCREDITATI**

1. Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## ARTICOLO 20 EROGAZIONE DEI SERVIZI ORGANIZZATI IN AREE

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree:

- a) Accesso ed informazione;
- b) Analisi del caso individuale (Profiling);
- c) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
- d) Mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro.

<b>Prestazione</b>	<b>Finalità dell'Area Prestazione</b>	<b>Servizi (in raccordo con i Centri per l'Impiego)</b>
<b>Accesso e Informazione</b>	Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro. Garantisce accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso;</li> <li>• Informazioni e invio ad altri servizi territoriali;</li> <li>• Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali.</li> </ul>
<b>Analisi del caso Individuale (Profiling)</b>	Garantisce l'analisi della domanda dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate, in ragione del suo profilo professionale, delle caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta dei servizi disponibili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro (definizione e stipula del PAI, da inviare agli uffici del Settore lavoro della Provincia territorialmente competente).</li> </ul>
<b>Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo</b>	Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso. Mette a disposizione del lavoratore un tutor che lo supporterà nella realizzazione del percorso definito nel PAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI);</li> <li>• Accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo;</li> <li>• Tutor individuale</li> </ul>



GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

<b>Mediazione per l'incontro domanda/ offerta di lavoro</b>	Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target così come individuati dalla Regione, che cercano lavoro, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta e diffusione curriculum vitae;</li> <li>• Ricerca e segnalazione delle vacancies;</li> <li>• Preselezione, verifica, disponibilità e gestione del contatto;</li> <li>• Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;</li> <li>• Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale.</li> </ul>
---	--	---

2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, **devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro**, almeno quelli previsti da un'altra delle predette aree, potendo ricorrere, per i servizi non contemplati, ad altri soggetti accreditati e/o autorizzati, secondo quanto previsto nelle specifiche linee di indirizzo regionale, operando, all'uopo, in stretto raccordo con i Centri per l'Impiego.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti in relazione al tipo di servizio richiesto, sempre in raccordo con i Centri per l'Impiego.

4. La Regione Abruzzo, anche attraverso il supporto e l'assistenza del proprio ente strumentale Abruzzo Lavoro, favorisce l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

**ARTICOLO 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente disciplina entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 11.04.2011, n. 244:

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 78, recante disposizioni in ordine ad “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili”. Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione Abruzzo/Regione Molise, Prot. 14/0029279 del 22/12/2010, per realizzazione azioni di politiche attive in favore dell’occupazione, ed in particolare dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale, residenti nei territori delle due Regioni. Presa d’atto ed attuazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 78, comma 2, lett. d) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l’Occupazione – ora Fondo Sociale per Occupazione e Formazione – non utilizzate per le attività socialmente utili ed il pagamento dei relativi assegni “per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”;

Preso atto che con nota n. 68453/10 del 18/11/2010, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, hanno richiesto l’intervento finanziario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella misura di complessivi € 11.808.000,00 (undicimilioniottocentottomila/00) – di cui € 6.800.000,00 (seimilioniottocentomila/00) per la Regione Abruzzo ed € 5.008.000,00 (cinquemilioniottomila/00) per la Regione Molise – per fronteggiare l’emergenza della crisi occupazionale “che assume nei territori di riferimento, una specificità incidente nell’area giovanile” e che “si somma quella già difficile di quanti, in questi tempi, sono espulsi dalle attività produttive”;

Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accolto con favore l’ipotesi di intervento finanziario formulata dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise nella citata nota n. 68453/10 del 18/11/2010;

Dato atto che, pertanto, la proposta di cui sopra è stata recepita in apposita convenzione intercorsa tra le parti;

Vista la convenzione prot. 14/0029279 del 22/12/2010, sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise, composta da n. 2 articoli;

Evidenziato, in particolare, che la suddetta convenzione prevede:

- a. l’intervento finanziario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella misura di complessivi € 11.808.000,00 (undicimilioniottocentottomila/00) – di cui € 6.800.000,00 (seimilioniottocentomila/00) per la Regione Abruzzo ed € 5.008.000,00 (cinquemilioniottomila/00) per la Regione Molise;
- b. l’impegno delle due Regioni a destinare le risorse, rispettivamente attribuite, alla realizzazione azioni di politiche attive in favore dell’occupazione, ed in particolare dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale, residenti nei territori di riferimento;
- c. l’individuazione, da parte delle medesime Regioni, delle azioni da realizzare, del target dei soggetti destinatari delle misure nonché delle modalità organizzative e gestionali degli interventi da attuare;

Rilevato che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – Divisione III – del MLPS, con Decreto Direttoriale del 22/12/2010, ha approvato la convenzione di cui sopra;

Considerato che l’attuazione delle misure previste nella convenzione in argomento, è subordinata all’elaborazione di idoneo progetto esecutivo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di costituire un apposito Gruppo di Lavoro deputato all’elaborazione della progettazione esecutiva;

Dato atto che il predetto Gruppo di Lavoro può essere composto da due referenti per ciascuno dei seguenti organismi:

- Regione Abruzzo – Direzione PALFIPS;
- Ente strumentale Abruzzo Lavoro;
- Italia Lavoro S.p.A.;

Ritenuto di demandare all'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali la costituzione, nello specifico, del precitato Gruppo di Lavoro e di eventuali ulteriori sottogruppi di supporto a quello principale, finalizzati a garantire la funzionalità e l'efficacia dell'elaborato progettuale finale;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) di prendere atto della convenzione prot. 14/0029279 del 22/12/2010 (parte integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise, composta da n. 2 articoli, ed approvata dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione – Divisione III – del MLPS, con Decreto Direttoriale del 22/12/2010;
- 2) di dare atto che, in particolare, la suddetta convenzione prevede:
  - a. l'intervento finanziario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella misura di complessivi € 11.808.000,00 (undicimilionioctottomila/00) – di cui € 6.800.000,00 (seimilionioctottomila/00) per la Regione Abruzzo ed € 5.008.000,00 (cinquemilioniocttomila/00) per la Regione Molise;
  - b. l'impegno delle due Regioni a destinare le risorse, rispettivamente attribuite, alla realizzazione azioni di politiche attive in favore dell'occupazione, ed in particolare dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale, residenti nei territori di ri-

ferimento;

- c. l'individuazione, da parte delle medesime Regioni, delle azioni da realizzare, del target dei soggetti destinatari delle misure nonché delle modalità organizzative e gestionali degli interventi da attuare;
- 3) di costituire, pertanto, un Gruppo di Lavoro deputato all'elaborazione della progettazione esecutiva, composto da due referenti per ciascuno dei seguenti organismi:
  - Regione Abruzzo – Direzione PALFIPS;
  - Ente strumentale Abruzzo Lavoro;
  - Italia Lavoro S.p.A.;
- 4) di demandare all'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali la costituzione, nello specifico, del precitato Gruppo di Lavoro e di eventuali ulteriori sottogruppi di supporto a quello principale, finalizzati a garantire la funzionalità e l'efficacia dell'elaborato progettuale finale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul *B.U.R.A.T.* e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it>.

---

#### DECRETI

---

*Presidente del Consiglio Regionale*

DECRETO 15.04.2011, n. 51:

**Sostituzione componente del Collegio Sindacale dell'Agenzia Sanitaria Regionale.**

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa :

- di nominare, ai sensi di quanto disposto dal punto 3.2.1.1 della L.R. 10.3.2008, n. 5 :“Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008-2010”, in seno al Collegio sindacale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, in sostituzione del componente

dimessosi, la Sig.:

- LEONE Lidia, nata a Pescara il 10.05.1956

di rimettere il presente atto, corredato del curriculum del nominato, al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 52:

**Nomina Componenti della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Bilancio e Affari Generali".**

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti 4
- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	" " 3
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	" " 4
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	" " 3
- P.D.L.	PETRI Alessandra	" " 4
- P.D.L.	TAGLIENTE Giuseppe	" " 3
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	" " 4
- P.D.	D'AMICO Giovanni	" " 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	" " 1
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	" " 2
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	" " 1
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	" " 5
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	" " 3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	" " 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	" " 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	" " 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	" " 1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	" " 1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	" " 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 53:

**Nomina Componenti della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare “Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici e Enti Locali”.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la 2<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE “GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI E ENTI LOCALI” è così composta:

- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	con voti	4
- P.D.L.	CHIAVAROLI Riccardo	“	“ 3
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	“	“ 7
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	“	“ 4
- P.D.L.	VERI' Nicoletta	“	“ 3
- FED.NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	RABBUFFO Berardo	“	“ 4
- P.D.	RUFFINI Claudio	“	“ 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“	“ 3
- P.D.	D'AMICO Giovanni	“	“ 1
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	“	“ 4
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	“	“ 1
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	“	“ 3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	“ 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	“ 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	“ 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	“ 1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	“ 1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	“ 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 54:

**Nomina Componenti della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare “Agricoltura”.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la 3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE “AGRICOLTURA” è così composta:

- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	con voti	6
- P.D.L.	IAMPIERI Emilio	“	“ 5
- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	“	“ 5
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	“	“ 5
- FED.NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	RABBUFFO Berardo	“	“ 4
- P.D.	RUFFINI Claudio	“	“ 2
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	“	“ 4
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	“	“ 5
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	“	“ 3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	“ 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	“ 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	“ 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	“ 1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	“ 1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	“ 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 55:

**Nomina Componenti della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Industria e Commercio-Turismo".**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la 4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO" è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti	5
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	" "	2
- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	" "	3
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	" "	7
- P.D.L.	TAGLIENTE Giuseppe	" "	2
- P.D.L.	IAMPIERI Emilio	" "	2
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MENNA Antonio	" "	4
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	" "	2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	" "	2
- P.D.	SCLOCCO Marinella	" "	2
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	" "	5
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	" "	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	" "	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	" "	1
- M.P.A.. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	" "	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	" "	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	" "	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	" "	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 56:

**Nomina Componenti della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Affari Sociali e Tutela della Salute".**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA



la 5<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE" è così composta:

- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	con voti	6
- P.D.L.	IAMPIERI Emilio	" "	2
- P.D.L.	VERI' Nicoletta	" "	7
- P.D.L.	SOSPISI Lorenzo	" "	2
- P.D.L.	PETRI Alessandra	" "	2
- P.D.L.	VENTURONI Lanfranco	" "	2
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MENNA Antonio	" "	4
- P.D.	RUFFINI Claudio	" "	2
- P.D.	D'AMICO Giovanni	" "	2
- P.D.	SCLOCCO Marinella	" "	2
- I.D.V.	PALOMBA Paolo	" "	4
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	" "	1
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	" "	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	" "	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	" "	1
- M.P.A.. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	" "	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	" "	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	" "	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	" "	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 57:

**Nomina Componenti della 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea".**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la "6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA" è così composta:

- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	con voti	4
- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	" "	4
- P.D.L.	VERI' Nicoletta	" "	4
- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	" "	9
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	STATI Daniela	" "	4
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	" "	1
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	" "	4
- P.D.	SCLOCCO Marinella	" "	1
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	" "	1
- I.D.V.	COSTANTINI Carlo	" "	4
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	" "	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	" "	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	" "	1
- M.P.A.. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	" "	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	" "	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	" "	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	" "	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 58:

**Nomina Componenti della Commissione Consiliare di Vigilanza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA è così composta:

- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	“	“	9
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	“	“	4
- P.D.L.	LAMPIERI Emilio	“	“	4
- P.D.L.	PETRI Alessandra	“	“	4
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	“	“	4
- P.D.	D'AMICO Giovanni	“	“	3
- P.D.	RUFFINI Claudio	“	“	2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“	“	1
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	“	“	5
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	“	“	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	“	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	“	1
- M.P.A.. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	“	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	“	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	“	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	“	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 59:

**Nomina Componenti della Giunta per il Regolamento del Consiglio Regionale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE è così composta:

- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	“	“	21
- F.L.I. (FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO)	RABBUFFO Berardo	“	“	2
- U.D.C.(FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO)	MENNA Antonio	“	“	1
- A.P.I. (FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO)	MILANO Luigi	“	“	1
- P.D.	SCLOCCO Marinella	“	“	6
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	“	“	5
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	“	“	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	“	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	“	1
- M.P.A.. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	“	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	“	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	“	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	“	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 60:

**Nomina Componenti della “Commissione Speciale per la Legge Elettorale e per le Modifiche allo Statuto”.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

La “COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO” è così composta:

- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	“	“	9
- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	“	“	6
- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	“	“	6
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	“	“	2
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MENNA Antonio	“	“	2
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	“	“	6
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	“	“	5
- RIALZATI ABRUZZO	PROSPERO Antonio	“	“	3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“	“	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“	“	1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“	“	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“	“	1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“	“	1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“	“	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

DECRETO 15.04.2011, n. 61:

**Nomina Componenti della “Commissione Speciale per monitorare, nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, il processo di ricostruzione abitativo/infrastrutturale, sociale, culturale, economico e produttivo”.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

la “COMMISSIONE SPECIALE PER MONITORARE, NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE ABITATIVO/INFRASTRUTTURALE, SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO” è così composta:

- P.D.L.	RICCIUTI Luca	con voti 6
- P.D.L.	IAMPIERI Emilio	“ “ 9
- P.D.L.	DI BASTIANO Walter	“ “ 6
- FED. NUOVO POLO PER L'ABRUZZO	MILANO Luigi	“ “ 4
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	“ “ 3
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“ “ 3
- I.D.V.	COSTANTINI Carlo	“ “ 3
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	“ “ 2
- RIALZATI ABRUZZO	TERRA Luciano	“ “ 3
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“ “ 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“ “ 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“ “ 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“ “ 1
- MISTO MAGG.	NASUTI Emilio	“ “ 1
- MISTO MIN.	CARAMANICO Franco	“ “ 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila 15.4.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
**Nazario Pagano**

## DETERMINAZIONI

### *Dirigenziali*

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI – DIFESA  
DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE  
UFFICIO DI CHIETI

DETERMINAZIONE 28.04.2011, n. DC24/29:

**Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 – Ordinanza di Istruttoria relativa alla Domande di derivazione d'acqua dal fiume Aventino ad uso idroelettrico poste in concorrenza ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg. avanzate in data 08.02.2007 della Società G.I.P.E. s.r.l., con sede a Esine (BS) in Via Manzoni, n. 97 e domanda del 16.07.2010 della Società Sorgenia S.p.A. con sede a Milano in Via Ciovassino n. 1.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda del 08.02.2007, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 328 in data 13.02.2007, della Società G.I.P.E. s.r.l., con sede a Esine (BS) in Via Manzoni, n. 97, P. IVa n° 02109010989, corredata del progetto a firma dell'Ing. Giuseppe Tarantini, iscritto al n. 1164 Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., la concessione a derivare mc./sec. 3,46 (portata media annua) e mc/sec. 4,80 (portata massima) d'acqua dal fiume Aventino, per uso idroelettrico, con opera di presa a quota 360 m.s.l.m. e restituzione a quota 282 m.s.l.m. nel Comune di Lama dei Peligni (CH), per produrre, sul salto di mt. 78, la potenza nominale media annua di 2.645 Kw;

Vista la domanda del 16.07.2010, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/137070 in data 16.07.2010, e successiva integrazione del 12.01.2011 della Società Sorgenia S.p.A., con sede a Milano in Via Ciovassino n. 1, P.IVa n° 12874490159, corredata del progetto a firma dell'Ing. Vincenzo D'Ascanio, iscritto al n. 20912 Ordine Ingegneri della Provincia di Milano, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 del

T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., la concessione a derivare mc./sec. 1.773 (portata media annua) e mc/sec. 2,185 (portata massima) d'acqua dal fiume Aventino, per uso idroelettrico, con opera di presa in loc. Coste Mulino a quota 351,50 m.s.l.m. e restituzione a quota 303,60 m.s.l.m. nel Comune di Lama dei Peligni (CH), per produrre, sul salto di mt. 47,90, la potenza nominale media annua di 832,61 Kw;

Atteso che la domanda dalla Società Sorgenia S.p.A., trattandosi di una derivazione tecnicamente incompatibile con quella della Società G.I.P.E. s.r.l., è stata accettata e dichiarata, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, concorrente con quest'ultima;

Preso atto:

1. del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Regionale di L'Aquila con nota n. RA/225558 del 24.11.2010 e successiva nota integrativa n. RA/245046 del 17.12.2010 sulla domanda della Società G.I.P.E. s.r.l.;
2. del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Regionale di L'Aquila con nota n. RA/55188 del 08.03.2011 sulla domanda della Società Sorgenia S.p.A.;

Visto l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg. del 13.08.2007;

#### ORDINA

che le suddette domande della Soc. G.I.P.E. S.r.l. e della Soc. Sorgenia S.p.A. siano depositate, unitamente agli atti di progetto, c/o il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, Ufficio di Chieti, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 10/05/2011 al 08/06/2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del comune di Lama Dei Peligni (CH), e sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* e sul sito Web della Regione Abruzzo.

Le osservazioni ed opposizioni al rilascio

della eventuale concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria sul *B.U.R.A.*, ovvero entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all'Albo Pretorio dei comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo" di L'Aquila;
- alla G.R.A.-Direzione LL.PP. - Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa;
- alla G.R.A. - Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione di Impatto Ambientale di L'Aquila;
- alla Soprintendenza ai BB.AA., Architettonici e Storici per l'Abruzzo di L'Aquila;
- al Segretario dell'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo di L'Aquila;
- al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
- all'Istituto Ittiogenico di Roma;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- all'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- al Comune di Lama Dei Peligni (CH);
- alla Soc. G.I.P.E. s.r.l. - Esine (BS);
- alla Soc. Sorgenia S.p.A. - Milano;
- al Comune di Gessopalena (CH).

La conferenza dei servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13.08.2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il

giorno 30/06/2011 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Lama Dei Peligni (CH) per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati alla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente - Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4, bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Arturo Cipolla tel. 0871/63612 - fax 0871/404092 e-mail Arturo.cipolla@regione.abruzzo.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Emidio Primavera**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 18.04.2011, n. DH32/08:

**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Approvazione elenco progetti inammissibili, graduatorie di merito, elenco progetti non idonei.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito "regolamento FEP"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L

223 del 15/08/2006;

- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 come modificato ed integrato con Decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010;
- la Convenzione sottoscritta in data 2/3/2010 tra il Direttore Generale della Pesca, quale Autorità nazionale di Gestione, e lo scrivente, in qualità di Referente regionale della stessa A.D.G., che ha formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Abruzzo come Organismo Intermedio nell'attuazione del P.O. FEP 2007/2013;
- le Determinazioni DH8/32 del 29/10/2009, concernente approvazione delle "Linee guida operative per l'attuazione degli interventi" e DH 21/48 del 29/11/2010, concernente "Approvazione del Manuale Operativo dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo";

Considerato che con Determinazione DH8/19 del 01/04/2010 è stato approvato l'Avviso pubblico che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente alla Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" per l'intero periodo di programmazione 2007/2013 e prenotato il relativo impegno di spesa;

Dato atto che previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/) in data 09/04/2010 è stato pubblicato l'Avviso relativo alla Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pe-

scherecci e selettività";

Considerato che in esito alla prima scadenza temporale prevista dal suddetto Avviso, sono pervenute per la Misura 1.3 n. 27 Istanze di contributo;

Dato atto che all'esame della ricevibilità/ammissibilità di cui all'art. 9-lettera A dell'Avviso svolta dall'Ufficio Politiche ittiche comunitarie (ex Programmazione e gestione FEP), tutte le Istanze sono risultate ricevibili e, pertanto, sono state sottoposte senza alcuna esclusione alla successiva fase della valutazione di ammissibilità;

Tenuto conto che in sede di valutazione di ammissibilità, il Servizio, con nota prot. RA25293 del 01/02/2011, ha richiesto alla Direzione Marittima di Pescara la verifica dei requisiti previsti all'art. 5 "Soggetti ammissibili a finanziamento" in capo a tutte le imprese di pesca richiedenti il contributo con riferimento, in particolare, ai seguenti profili:

- 1) n° di giornate di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la domanda;
- 2) assenza di disarmo da più di 12 mesi antecedenti la domanda;
- 3) per tutti gli interventi di sostituzione del motore principale già conclusi alla data di presentazione della domanda, dati relativi alla stazza e al motore preesistenti agli interventi;
- 4) verifica dell'esito negativo delle domande di demolizione presentate al MIPAAF;

Vista la nota n° 01.01.08 7195 All. 3 del 1/3/2011, come rettificata con nota n° 01.01.08 7232 All. 1 del 2/3/2011 ed integrata con nota prot. n° 01.01.08 8425 All.1 del 10/03/2011, con la quale la Direzione Marittima di Pescara ha comunicato al Servizio gli esiti delle verifiche effettuate;

Preso atto che a seguito delle predette verifiche, tutte le imprese richiedenti il contributo sono risultate in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso, ad eccezione dell'Impresa Manno Antonio, codice 18/AP/10, mancante del

requisito relativo al n° minimo di giornate di pesca e all'assenza di disarmo;

Tenuto conto che in mancanza dei requisiti predetti, con nota prot. RA 64772 del 22/03/2011 il progetto codice 18/AP/10 presentato dalla Ditta Manno Antonio, è stato dichiarato inammissibile;

Dato atto che, in sede di valutazione di ammissibilità di cui all'art. 9 dell'Avviso, il Servizio ha comunicato a tutte le Imprese gli esiti della valutazione e inviato alle Imprese interessate note di richiesta di integrazione documentale/chiarimenti, detenute agli atti dell'Ufficio Politiche ittiche comunitarie;

Dato atto altresì che le predette note sono state riscontrate dalle Imprese interessate nei termini assegnati, ad eccezione di quelle indirizzate alle Imprese "RASS di Palestino & C. snc" Codice: 19/AP/10" e "Lory Pesca di Giuseppe Biagino & C. snc" Codice: 26/AP/10 che non hanno fornito riscontro alcuno;

Visto l'articolo 9 dell'Avviso pubblico, che sanziona con l'inammissibilità l'omissione dell'integrazione documentale a tal fine espressamente richiesta;

Ritenuto, per quanto sopra, che si sia determinata l'inammissibilità dei progetti codice 19/AP/10 e 26/AP/10;

Dato atto che gli esiti della valutazione di ammissibilità sono racchiusi nelle apposite check list istruttorie redatte dall'Ufficio Politiche ittiche comunitarie in conformità all'allegato H dell'Avviso, agli atti dello stesso Ufficio;

Rilevato che alla valutazione di merito delle 24 Istanze ammissibili ha provveduto il Nucleo di valutazione, nominato con Determinazione DH8/21 del 15/04/2010, e successive modifiche ed integrazioni, a tal fine riunitosi nelle date del 8, 21 e 22 marzo, 7 e 14 aprile 2011;

Dato atto che, a norma dell'art. 9, lettera B), la graduazione e la valorizzazione delle Istanze è stata effettuata distintamente per ciascuna delle tipologie di intervento previste all'art. 3 dell'Avviso, avvalendosi delle pertinenti griglie di valutazione, Allegato J;

Dato atto che i cinque verbali delle sedute del Nucleo in cui sono stati esaminati i progetti della Misura 1.3 e le 28 check list "Graduazione e valorizzazione delle istanze" sono uniti al presente provvedimento, rispettivamente, come Allegati numerati da 1 a 5 e da 6 a 33;

Tenuto conto che a norma dell'art. 11, lettera A) le graduatorie di merito dei progetti di cui alla Misura 1.3 sono redatte distintamente per ciascuna tipologia d'intervento elencata nell'art. 3 dell'Avviso;

Ritenuto per quanto esposto di approvare l'elenco dei progetti inammissibili, le graduatorie di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata alla lettera a) e alla lettera b), l'elenco dei progetti non idonei, della Misura 1.3, uniti al presente atto, rispettivamente, come allegati A),B),C) D);

Ritenuto di rinviare a successive determinazioni la concessione dei relativi benefici;

Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di approvare l'elenco dei progetti inammissibili della Misura 1.3, unito al presente provvedimento come Allegato A);
- 2) di approvare la graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata alla lettera a) e la graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata alla lettera b) della Misura 1.3, unite al presente provvedimento rispettivamente come Allegati B), C);
- 3) di approvare l'elenco dei progetti non idonei della Misura 1.3, unito al presente provvedimento come Allegato D);
- 4) di dare atto che gli allegati A),B),C),D), e gli allegati dal n. 1 al n. 34, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di rinviare a successive determinazioni la concessione dei relativi benefici;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale del



presente Atto sul *B.U.R.A.* e per estratto sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/);

- 7) di rimettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Certificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge .

Allegati:

A): elenco progetti inammissibili

B): graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata alla lettera a);

C): graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata alla lettera b);

D): elenco dei progetti non idonei della Misura 1.3;

Da n. 1 a n. 5: verbali nucleo di valutazione in data 8, 21 e 22 marzo, 7 e 14 aprile 2011

Da n. 6 a n. 33: check list "Graduazione e valorizzazione delle istanze"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Antonio Di Paolo**

*Segue Allegato*

**Allegato A) alla Determinazione DH32/08 del 18/04/2011****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA****UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013****Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****Elenco dei progetti inammissibili**

<b>Codice progetto</b>	<b>Denominazione Impresa</b>	<b>Denominazione natante</b>	<b>Motivazione dell'inammissibilità</b>
18/AP/10	MANNO ANTONIO	MARLIN	<b>Mancanza requisiti di cui all'art. 5</b>
19/AP/10	RASS di R. PALESTINO & C.SNC	ALESSANDRA	<b>Mancata integrazione della domanda art. 9, lett. A)</b>
26/AP/10	LORY PESCA di DI GIUSEPPE BIAGINO & C.	KAROL	<b>Mancata integrazione della domanda art. 9, lett. A)</b>

**Allegato B) alla Determinazione DH32/08 del 18/04/2011****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA****UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013****Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****Graduatoria di merito dei progetti di cui alla Tipologia di intervento riportata sub a) nell'art. 3 dell'Avviso**

<b>progr.</b>	<b>Codice progetto</b>	<b>Impresa richiedente</b>	<b>Denominazione natante</b>	<b>Punteggi attribuiti</b>
1	01/AP/10	DE AMICIS CATERINA & C SNC	NUOVO ATERNO	30,00
2	10/AP/10	ADRIATICO PESCA DI SPECA VINCENZINO & C. SNC	LIBECCIO II°	30,00
3	09/AP/10	DI VITO MARCELLO & C.	ROCCO PADRE	22,50
4	16/AP/10	DI SANTO CRISTIAN & C. SAS	AURORA PRIMA	22,50
5	25/AP/10	RIVIERA SAS DI TERRA ALFONSO & C.	RIVIERA	22,50
6	07/AP/10	NATALE ENZO	NUOVA AMBRA	22,50
7	05/AP/10	STELLA MARIS SAS DI SMARGIASSI ANTONIO & C.	FOLGORE	17,50
8	15/AP/10	PELUSI NICOLA & FIGLI SAS	FRANCO I°	17,50
9	17/AP/10	TERRA ALFONSO & C. SNC	ALDO PADRE	17,50
10	20/AP/10	NAUSICA DI R. PALESTINO & C.	NAUSICA	17,50
11	03/AP/10	PAPIRI MARIA TERESA & C. SNC	FABRIZIO PRIMO	16,25
12	14/AP/10	PALESTINI FABIO & C. SAS	MARIO PALESTINI	16,25
13	21/AP/10	F.LLI CAMPLONE SAS DI MASSIMO CAMPLONE	SHARON	15,00
14	22/AP/10	GRASSONI ANTONIO	ADAMO I°	15,00
15	02/AP/10	DE MASSIS GIACOMO & G. SNC	NICOLA PADRE	12,50

**Allegato B) alla Determinazione DH32/08 del 18/04/2011**

16	04/AP/10	CILLI CLAUDIO	URAGANO	12,50
17	08/AP/10	GASPARRONI GIUSEPPE	ALDEBARAN	12,50
18	11/AP/10	SPECA VINCENZINO & C. SNC	ONDA	12,50
19	12/AP/10	OTIS SNC DI BLASIO ANTIMO & C.	OTIS	12,50
20	13/AP/10	CORNELI & PALESTINI SNC	GEMI'	12,50

**Allegato C) alla Determinazione DH32/08 del 18/04/2011****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA****UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013****Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****Graduatoria di merito dei progetti di cui alla Tipologia di intervento riportata sub b) nell'art. 3 dell'Avviso**

<b>progr.</b>	<b>Codice progetto</b>	<b>Impresa richiedente</b>	<b>Denominazione natante</b>	<b>Punteggi attribuiti</b>
1	01/AP/10	DE AMICIS CATERINA & C SNC	NUOVO ATERNO	42,50
2	27/AP/10	ARTONE MATTEO	AIRONE	37,50
3	06/AP/10	ZANNINI MARIA LETIZIA	AMERICO I°	35,00
4	08/AP/10	GASPARRONI GIUSEPPE	ALDEBARAN	25,00
5	12/AP/10	OTIS SNC DI BLASIO ANTIMO & C.	OTIS	25,00
6	10/AP/10	ADRIATICO PESCA DI SPECA VINCENZINO & C. SNC	LIBECCIO II°	17,50
7	24/AP/10	SACCHETTI GIUSEPPE E BATTISTELLI CLAUDINO SNC	EOLO I°	10,00
8	23/AP/10	FANESI NICOLA & C. SNC	NICOLA PALANCA	0

**Allegato D) alla Determinazione DH32/08 del 18/04/2011****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA****UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013****Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****Elenco dei progetti non idonei (\*) di cui alla Tipologia di intervento riportata sub b) nell'articolo 3 dell'Avviso**

<b>progr.</b>	<b>Codice progetto</b>	<b>Impresa richiedente</b>	<b>Denominazione natante</b>	<b>Media punteggi della tipologia sub b)</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
1	24/AP/10	SACCHETTI GIUSEPPE E BATTISTELLI CLAUDINO SNC	EOLO I°	24,06	10,00
2	23/AP/10	FANESI NICOLA & C. SNC	NICOLA PALANCA		0,00

(\*) A norma dell'articolo 10 dell'Avviso, si considerano non idonei i progetti che ai fini della valutazione di merito conseguano un punteggio inferiore al 50% della media dei punteggi determinatasi sulla Tipologia di intervento interessata

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  
COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DH32/09:

**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Sostituzione allegato A): elenco dei progetti inammissibili della Determinazione DH32/08 del 18/04/2011.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la propria Determinazione DH32/08 del 18/04/2011 concernente approvazione dell'elenco dei progetti inammissibili, delle graduatorie di merito, e dell'elenco dei progetti non idonei, della Misura 1.3;

Rilevato che il Progetto codice 24/AP/10 presentato dalla Ditta Sacchetti Giuseppe e Battistelli Claudino snc esaminato dal Nucleo di valutazione nella seduta del 7/04/2011, già oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Servizio (nota prot. RA52106 del 03/03/2011) in relazione alla pertinenza degli interventi ascritti nella domanda di contributo nella lettera a) dell'art. 3 dell'Avviso, è risultato inammissibile, in quanto "... la domanda di finanziamento presentata non è pertinente né con la lettera a), né con la lettera c), in quanto per quest'ultima non è consentito trattare l'acquisto di attrezzature da pesca se non con riferimento a quelle meno impattanti sui fondali...";

Preso atto che il Nucleo non ha ritenuto di procedere alla valutazione del progetto in relazione alla predetta tipologia di intervento, restituendolo al Servizio per le determinazioni di competenza;

Ritenuto di dover dichiarare, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), il Progetto 24/AP/10 inammissibile a finanziamento;

Tenuto conto che in relazione agli interventi

di cui alla lettera a) dell'Avviso, con nota prot. RA 90503 del 21/04/2011 il progetto codice 24/AP/10 è stato dichiarato inammissibile;

Ritenuto, per quanto esposto, di dover includere il progetto 24/AP/10 nell'elenco dei progetti inammissibili di cui all'allegato A) unito al presente provvedimento, in sostituzione dell'analogo allegato approvato con Determinazione DH 32/08/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di approvare l'elenco dei progetti inammissibili della Misura 1.3, unito al presente provvedimento come Allegato A) in sostituzione dell'Allegato A) della Determinazione DH32/08 del 18/04/2011;
- 2) di confermare l'approvazione della graduatoria di merito dei progetti di cui alle tipologie di intervento riportate alle lettere a) e b) e l'elenco dei progetti non idonei della Misura 1.3, e ogni altra statuizione disposta con Determinazione DH32/08/2011;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente Atto sul *B.U.R.A.* e sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/);
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Certificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Allegati:

A): elenco progetti inammissibili

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Antonio di Paolo**

*Segue Allegato*

**Allegato A) alla Determinazione DH32/09 del 21/04/2011****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA****UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013****Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****Elenco dei progetti inammissibili**

<b>Codice progetto</b>	<b>Denominazione Impresa</b>	<b>Denominazione natante</b>	<b>Motivazione dell'inammissibilità</b>
18/AP/10	MANNO ANTONIO	MARLIN	<b>Mancanza requisiti di cui all'art. 5</b>
19/AP/10	RASS di R. PALESTINO & C.SNC	ALESSANDRA	<b>Mancata integrazione della domanda art. 9, lett. A)</b>
26/AP/10	LORY PESCA di DI GIUSEPPE BIAGINO & C.	KAROL	<b>Mancata integrazione della domanda art. 9, lett. A)</b>
24/AP/10	SACCHETTI GIUSEPPE E BATTISTELLI CLAUDINO SNC	EOLO I°	<b>Mancanza dei requisiti previsti all'art. 3 per gli interventi di cui alla lettera a)</b>



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/46:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE ROSA Fabio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a favore del Sig. DE ROSA Fabio nato il 15.04.1982 e residente a Vasto (CH) in Via L. Cardone n. 109/s, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 340 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 237/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,16;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/47:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. VITTORINI Antonio nato il 25.10.1973 e residente a Vasto (CH) in Via

Delle Viole 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.150 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 162, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 67,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/48:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta PELLICCIA Mario.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo arborato "a favore del Sig. PELLICCIA Mario nato il 17.10.1946 e residente a Villamagna (CH) in Via Fonte Nuccia 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 38/A, 38/B e 40, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 117,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato

Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/49:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Miranda.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a fa-

vore della Sig.ra SULPIZIO Miranda nata il 21.10.1962 e residente a Chieti in Via Forlanini 237, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 12.700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 65 e 85, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 126,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla

data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/50:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di realizzazione muro di recinzione, manufatto capannone uso deposito, stradina interna e accesso – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Villamagna (CH) - Ditta DE ROSA Antonietta.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2010 per uso di realizzazione muro di recinzione , capannone uso deposito, stradina interna e accesso “a favore della Sig.ra DE ROSA Antonietta nata il 15.01.1944 e residente a Villamagna (CH) in Via Val Di Foro 126, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 750 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Villamagna (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part. 181/A e 181/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 131,00;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/51:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TOMMASETTI Maria Concetta.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di uliveto " a favore della Sig.ra TOMMASETTI Maria Concetta nata il 28.09.1948 e residente a Vasto (CH) in Via G. SPATARO 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 252/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 40,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/52:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Maria.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore della Sig.ra TRAVAGLINI Maria nata il 28.03.1955 e residente a Vasto (CH) in Via Buonanotte 16/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 324/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale

corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 67,00;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/53:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto –**

**Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CANCI Grazia e PISCICELLI Marianna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore delle Sig.re CANCI Grazie e PISCICELLI Marianna nate rispettivamente il 01.02.1933 e 26.12.1957 e residenti a Vasto (CH) in Via Maddalena 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 163, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 80,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è

subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/54:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, vigneto, uliveto e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOTTARI Angelica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo, vigneto, uliveto e accesso su terreno battuto "a favore della Sig.ra BOTTARI Angelica nata il 03.06.1956 e residente a Chieti in Viale Europa 13, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.690 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni

con i numeri 202, 216 e 218, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 190,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/55:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta OTTAVIANO Maria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2010 per uso di vigneto e uliveto “a favore della Sig.ra OTTAVIANO Maria nata il 01.01.1940 e residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini 358, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.600 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 252/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 42,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/56:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SILVESTRI Carlo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2010 per uso di seminativo “a favore del Sig. SILVESTRI Carlo nato il 02.07.1961 e residente a Vasto (CH) in Via Gramsci 8, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 400 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta



sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 121, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,16;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA

E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/57:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ZINNI Luigi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di vigneto, seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. ZINNI Luigi nato il 28.01.1967 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.350 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 87, 164 e 187/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 130,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011,

per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/58:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Michele.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. DI ROSSO Michele nato il 02.11.1941 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 80/B, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto

5), della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 177/B2, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 30,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/59:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta RONZITTI Luigi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. RONZITTI Luigi nato il 25.05.1948 e residente a Vasto (CH) in Via Conicella 55, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.900 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 192, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 81,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/60:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Giuseppe Sergio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. DI ROSSO Giuseppe Sergio nato il 08.03.1966

e residente a Vasto (CH) in Via Cardone 102, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 240 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 230, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/61:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI CARLO Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e accesso su terreno battuto "a favore del Sig. DI CARLO Antonio nato il 12.08.1956 e residente a Vasto (CH) in Via G. Spataro 44/C, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 183, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 127,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 20.04.2011, n. DH31/62:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PETRAGNANO F.P. , LUCCI R. , SARCHIONE C. e PETRAGNANO G..**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo arborato e accesso su terreno battuto "a favore dei Sig.ri PETRAGNANO F. Paolo, LUCCI Riccardo, SARCHIONE Cristina e PETRAGNANO Giuseppina nati rispettivamente il 04.07.1936, 08.02.1963, 04.08.1943 e 13.12.1965 e residenti a Vasto (CH) in Via Maddalena 1/A a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.543 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 159/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 22,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3443 del 22.03.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 3443 del 22.03.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - BILANCIO -  
ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DB8/29:  
**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Carmine Cipollone**

*Segue Allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	29	Data Atto	21/04/2011	Organo	DBB	Descrizione	Esecutività		Esecutività	
							COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	300.000,00		300.000,00	
S	11.01.003	21635	1	DL.23.00		FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.711.961,21		4.711.961,21	
S	13.01.004	71649	1	DL.27.00		ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE D.LGS. N. 77 DEL 05/04/02	58.013,08		58.013,08	
S	12.01.002	81003	1	DG.16.00		FINANZIAMENTO DELLO STATO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI - LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125	55.422,62		55.422,62	
S	12.01.004	81007	1	DG.20.00		SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "PIANO PER LO SCREENING DEL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO" - DELLA LEGGE N. 138/2004 ART. 2-BIS, COMMA 1 - MEZZI STATALI	65,17		65,17	
S	12.01.002	81589	1	DG.16.00		QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LALOTTA ALLA DROGA - D.P.R. 9.10.1990, N.309 L.28.3.1997, N.86, L.N.328/2000 -	1.000.000,00		1.000.000,00	
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00		FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98	3.314.126,17		3.314.126,17	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	9.439.588,25		9.439.588,25	
TOTALI SPESA							9.439.588,25		9.439.588,25	
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00	
							9.439.588,25		9.439.588,25	
							0,00		0,00	



DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'  
E LOGISTICA  
SERVIZIO RETI FERROVIARIE  
ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DE9/34:

**Art. 30 della L.R. 24/2005 e art. 90 del DPR 753/1980, assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per la Cabinovia a cestelli biposto ad attacchi fissi "Il Cavallone – Colle Rotondo", impianto funiviario gestito dal Comune di Taranta Peligna (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Taranta Peligna (CH) è concessionaria dell'impianto funiviario con cabine a cestelli biposto "Il Cavallone – Colle Rotondo", situato nel proprio tenimento comunale;
- con nota n°1193 del 14/04/2011 il Sindaco del Comune di Taranta Peligna ha presentato istanza per la nomina a Direttore di Esercizio del succitato impianto funiviario dell'ing. Marco Cordeschi dell'Aquila. Nella stessa nota il Sindaco ha dichiarato di accettare formalmente la richiesta di deroga all'obbligo di residenza del proposto Direttore di Esercizio;
- in allegato a detta richiesta, l'Amministrazione comunale ha prodotto:
  - a) la copia della nota del 13/04/2011 con cui l'ing. Cordeschi dichiara di accettare l'incarico e contenente il calcolo U.C.I.;
  - b) la copia della nota n°201/I4 del 25/01/2010 con cui l'USTIF di Napoli ha trasmesso all'ing. Cordeschi il certificato di idoneità per l'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio, con la conferma di validità a tutto il 19/01/2015;
  - c) la copia della richiesta dell'ing. Cordeschi di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91 del DPR 753/80 e del

Decr. Dir. 18/02/2011, art. 14;

- l'ing. Marco Cordeschi subentra nelle funzioni di Direttore di Esercizio al dimissionario ing. Gianfranco Di Giovanni di Chieti, come da comunicazione del Sindaco di Taranta Peligna in data 19/04/2011 prot.n°1238;
- ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80 e del Decreto Direttoriale 18/02/2011 (che ha abrogato il DM 1533/85), gli incarichi di Direttore di Esercizio, per i servizi di competenza degli Organi Regionali, sono subordinati all'assenso regionale previo rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF competente per territorio;

Visto il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e D.D. 18/02/2011, rilasciato dalla Sezione USTIF di Pescara con nota prot. n°450 del 21/04/2011 (Allegato n°1) per la nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio dell'impianto di cabinovia a cestelli biposto ad attacchi fissi "Il Cavallone – Colle Rotondo";

Considerato che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, del D.D. 18/02/2011 e dell'art. 30 della L.R. 24/2005, si rende necessario rilasciare l'assenso regionale alla nomina dell'Ing. Marco Cordeschi de L'Aquila quale Direttore di Esercizio per la cabinovia a cestelli biposto ad attacchi fissi "Il Cavallone – Colle Rotondo";

Vista la L.R. n°77/1999, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- a) di rilasciare l'assenso regionale, ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80, del D.D. 18/02/2011 e dell'art. 30 della L.R. 24/2005, alla nomina dell'Ing. Marco Cordeschi, residente a L'Aquila in Via Filomusi Guelfi n°29 e sede professionale presso la società di ingegneria "Altevie S.r.l." in SS17 c/o Galleria Longara – Scoppito (AQ), quale Direttore di Esercizio per la cabinovia a cestelli biposto ad attacchi fissi "Il Cavallone – Colle Rotondo";
- b) di concedere la deroga all'obbligo di resi-



- denza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 91 del DPR 753/80 e art. del Decr. Dir. 18/02/2011;
- c) di subordinare l'assenso regionale alla seguente condizione: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento dell'impianto a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
- d) di inviare il presente provvedimento all'ing. Marco Cordeschi, al Sindaco del Comune di Taranta Peligna (CH), all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- e) di inviare la presente determinazione al Servizio Affari di Giunta - Ufficio *B.U.R.A.*, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Luciano Di Biase**

---

**ATTI DELLO STATO**

---

CORTE COSTITUZIONALE  
*CANCELLERIA*

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26 depositato il 21 Marzo 2011.**

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956



Ricorso n. 26  
depositato il 21 marzo 2011

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

**contro**

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta p.t.,

**per la declaratoria di incostituzionalità**


degli art. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 della legge regionale 10/1/2011 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14/1/2011, avente ad oggetto "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011*", giusta delibera del Consiglio dei Ministri 10/3/2011.

\*\*\*\*\*

La legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011 n. 1 detta le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci della Regione ma contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali nelle materie oggetto degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 come andiamo ad argomentare in dettaglio.

1. - **Art. 11.** La norma prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell'ambito dell'emergenza terremoto.

In particolare il comma 1 dispone che al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione



impegnato, nell'anno 2010, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell'anno 2010, presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, è riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle disposizioni speciali per la gestione dell'emergenza *post sisma*. Il comma 2 prevede che i suddetti compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la Gestione dell'Emergenza e sono erogati dalla Direzione regionale competente in materia di Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, d'intesa con la stessa Struttura per la Gestione dell'emergenza. Infine, il comma 3 autorizza la Giunta regionale a disporre con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

1.1 Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia.

Per vero, all'esito del sisma verificatosi nel territorio abruzzese il 6 aprile 2009 è stato deliberato lo stato di emergenza (vigente fino al 31 dicembre 2011) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e sono state emanate le correlate ordinanze di protezione civile, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2. Tali provvedimenti disciplinano le attività del Commissario delegato per lo svolgimento delle attività di soccorso, ricostruzione e ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata appostando le relative risorse finanziarie che, perciò, sono esclusivamente vincolate al soddisfacimento delle iniziative previste nei provvedimenti emergenziali.

Si consideri, poi, che l'emanazione dei detti provvedimenti emergenziali è avvenuta d'intesa con l'Amministrazione regionale ai




sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che la funzione di Commissario delegato di protezione civile attualmente è rivestita dal Presidente della Regione Abruzzo.

Occorre, inoltre, evidenziare che in relazione all'evento calamitoso in questione è stato emanato anche il decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nel quale oltre alle misure per fronteggiare gli esiti del sisma sono specificamente stanziati risorse statali anch'esse esclusivamente destinate al soddisfacimento delle esigenze previste e disciplinate dal richiamato provvedimento di legge. Il medesimo decreto legge, inoltre, all'articolo 1, comma 1, dispone che le ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare l'emergenza sismica in questione sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

La norma regionale in esame prevede la corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010 al personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi Enti strumentali e prevede, altresì, che gli oneri derivanti dal pagamento di tali compensi *"sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la gestione dell'emergenza"* (articolo 11).

Premesso che la Struttura per la gestione dell'emergenza è identificabile con l'attuale struttura commissariale istituita ai sensi delle ordinanze di protezione civile vigenti, si rappresenta che i compensi al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono posti espressamente a carico dei fondi della Regione Abruzzo sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3833 del 2009.



1.2 In disparte ogni valutazione in merito alla natura retroattiva della norma regionale, deve evidenziarsi che il rimborso in questione viene ad incidere su fondi di pertinenza statale vincolati alla realizzazione di interventi per l'emergenza in Abruzzo, sicché in tal modo si realizza una distrazione di tali risorse (la cui destinazione è stata oggetto di intesa da parte dell'Amministrazione regionale) mediante atto unilaterale della Regione e per scopi diversi rispetto a quelli definiti dalla legge e dalle ordinanze di protezione civile. In tal modo si sostanzia non solo la violazione dei principi di leale collaborazione, di non contraddittorietà e di ragionevolezza, secondo l'art. 120 Cost., ma anche dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Per quanto attiene ai primi tre aspetti appare evidente come l'intervento regionale sia viziato sotto il profilo della congruenza tra il fine che si intenderebbe perseguire con lo schema normativo adottato dalla Regione (corresponsione di compensi per lavoro straordinario) ed i mezzi apprestati per il suo soddisfacimento (fondi statali vincolati alla salvaguardia ed al ripristino di beni ed interessi della collettività colpita dal sisma), privando, in tal modo, la legge regionale della necessaria intima coerenza atta ad assicurare per i provvedimenti legislativi, anche regionali, la conformità al principio costituzionale della necessità di esercitare il potere legislativo secondo un coerente apprezzamento del fine da perseguire e del mezzo idoneo al suo raggiungimento.

In particolare, le statuizioni normative sopra riportate appaiono del tutto contraddittorie laddove si faccia riferimento alla situazione di fatto che le stesse intendono disciplinare.

Infatti, con specifico riferimento alle ordinanze di protezione civile emanate - di concerto, si ribadisce, con il Ministero dell'Economia e delle



Finanze, per quanto attiene agli aspetti fiscali e finanziari - per disciplinare l'emergenza in questione, la Regione ha esplicitamente manifestato il proprio assenso in ordine alla ripartizione dei relativi oneri finanziari tra Stato e Regione. Pertanto, appare quanto mai contraddittorio che l'organo regionale da un lato manifesti il proprio concordamento in sede governativa e, dall'altro lato, con successivo provvedimento normativo vada a incidere negativamente sulle risorse finanziarie a tale scopo concordemente destinate.


D'altronde, ad ulteriore conforto della fondatezza delle superiori tesi, merita rilevare come nel caso in esame le norme regionali oggetto di censura ben possano ascrivere alla categoria delle c.d. leggi provvedimento - essendo prive delle caratteristiche tipiche della generalità ed astrattezza e ricorrendo, al contrario, la caratteristica di incidere su situazioni e soggetti determinati - e che, pertanto, come è dato evincere da giurisprudenza costituzionale conforme, il sindacato costituzionale in merito all'esercizio della discrezionalità del legislatore, sotto i due pregnanti profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte, può nel caso di specie assumere carattere maggiormente rigoroso. Ed invero, nella fattispecie in parola tale arbitrarietà si evince dalla stessa formulazione delle norme regionali in questione, atteso che dalle medesime, ovvero dalla loro collocazione nell'ambito del complesso legislativo nel quale sono inserite, non è dato evincere alcuna motivazione, ancorché di dubbia conformità a Costituzione, in merito sia all'esercizio del potere legislativo regionale sia alle modalità attraverso le quali tale potere ha trovato concreta esplicazione. Non si evince, infatti, dalla lettura del disposto di legge in questione alcuna presupposta valutazione in merito alla necessità di un intervento sulla materia,



intervento che dovrebbe, specie nell'esercizio del potere legislativo regionale, essere informato alla realizzazione di un fine pubblico ed al conseguimento di un' utilità per la collettività.

Conclusivamente, per quanto attiene all'aspetto in esame, si ritiene che l'immotivata, irrazionale e contraddittoria determinazione regionale (peraltro neanche quantificata nell'ammontare degli oneri di cui si chiederà il rimborso a valere sulle risorse statali) violi i principi in materia di potestà legislativa regionale, appropriandosi di fondi statali, e si sostanzi in un rovesciamento di priorità sviando l'esercizio della potestà legislativa regionale dal fine suo proprio di salvaguardia delle preminenti esigenze della collettività.


1.3 Occorre, inoltre, eccepire che l'esercizio della prerogativa regionale di che trattasi viola il principio di leale collaborazione, tanto più in considerazione del fatto che la vigente normativa di protezione civile dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e la Regione interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere una indebita invasione delle competenze regionali. In altri termini la Regione Abruzzo ha a sua disposizione uno strumento privilegiato, fondato sul principio della mutua collaborazione tra Stato e Regioni, per addivenire a soluzioni concordate per la risoluzione di problematiche afferenti alla materia della protezione civile. E', quindi, evidente che avvalersi del potere legislativo regionale pur in presenza della possibilità di un apprezzamento condiviso Stato-Regione manifesta una volontà contraria ad ogni paritario confronto con il livello statale (cfr. Corte Costituzionale sentenza 3 luglio 2006, n. 284).



Per quanto concerne, invece, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva statale il compito di dettare norme in materia sistema tributario e contabile dello Stato, nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, va osservato che il commissario delegato è qualificabile quale organo dell'amministrazione centrale dello Stato, di talché le somme stanziare al medesimo e attribuite per il perseguimento di un determinato obiettivo, non possono essere distratte da un successivo intervento legislativo regionale, in via unilaterale.

Ciò in quanto la potestà legislativa in materia spetta in via esclusiva allo Stato e la regione non può distrarre risorse statali mediante un intervento non rientrante nelle prerogative legislative regionali, venendo così a porre in essere una violazione del precetto costituzionale a causa della verificata estensione della potestà legislativa attribuita alla Regione anche a materia ad essa non spettante.


Per quanto concerne, invece, la violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione va preliminarmente chiarito che, nell'ambito del complessivo giudizio di conformità alla Costituzione delle leggi regionali di protezione civile, assumono rilevanza, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali della materia, entro i quali le Regioni sono tenute a legiferare in ambito concorrente, le disposizioni contenute nella legislazione statale di protezione civile ed, in particolare, nella legge 24 febbraio 1992, n. 225 ove, all'articolo 12, comma 4 si dispone espressamente che le norme in questione costituiscono principi della legislazione statale cui dovranno conformarsi le leggi regionali.



Pertanto, la legge regionale in esame presenta una diffusa difformità dal dettato costituzionale, atteso che la stessa più che realizzare una normazione nell'ambito dei principi stabiliti dallo Stato con le vigenti leggi cornice, dispone, come sopra rappresentato, in senso contrastante con l'assetto normativo, anche emergenziale, di protezione civile. In particolare, le norme regionali in parola, si pongono in netta antitesi con uno dei principi fondamentali codificati dalla legge n. 225/1992; infatti, l'articolo 5, comma 2, della detta legge prevede che per l'attuazione degli interventi di emergenza si provvede con ordinanze di protezione civile. Orbene, la disciplina dell'emergenza in Abruzzo, è dettata, d'intesa con la Regione, dalle ordinanze di protezione civile che provvedono a disciplinare uno straordinario, seppur temporaneo perché limitato alla durata dello stato di emergenza, assetto di poteri che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, dà vita ad una sovrastruttura ordinamentale rispetto alle competenze ordinarie, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti.

Ciò premesso, l'alterazione di tale meccanismo mediante un intervento non rientrante nelle prerogative legislative regionali conduce ad un duplice ordine di violazioni: l'una attinente all'esercizio del potere legislativo regionale non rientrante nella potestà costituzionalmente attribuita alla Regione, l'altra alla violazione di principi generali della materia sopra richiamati e, in particolare, al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225/1992, che demanda allo Stato, successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza, la potestà di definire mediante ordinanze di protezione civile l'assetto straordinario di competenze di cui è cenno in precedenza.





Nel primo caso infatti la potestà legislativa regionale, per quanto attiene alla materia della protezione civile, subisce una delimitazione d'intervento innanzi alla dichiarazione di stato di emergenza, atteso che tale ultima deliberazione nel dare vita ad un assetto giuridico straordinario costituisce un limite all'esercizio della potestà legislativa regionale di protezione civile. E ciò, con riferimento alla seconda fattispecie, trova ulteriore conferma con l'obbligo ascritto in capo alla Regione di osservare, nella esplicazione della potestà in questione, i principi generali della materia.

A tale ultimo proposito, invero, corre, inoltre, l'obbligo di evidenziare che l'intervento dello Stato mediante l'applicazione dell'articolo 5, della legge n. 225/1992 sostanzialmente implica un'azione statuale di natura latamente sostitutiva delle competenze regionali per cui in capo alla Regione non può iscriversi per lo specifico settore di che trattasi una potestà di disciplinare ulteriormente e, peraltro, con disposizioni normative contrastanti rispetto a quelle recate dalle ordinanze di protezione civile, il medesimo settore già normato, seppure in via straordinaria, a livello statale. Infatti, la titolarità della potestà legislativa regionale trova un limite ulteriore rispetto a quelli già evidenziati nella modifica del Titolo V della Costituzione, caratterizzata dall'abbandono del principio del parallelismo tra la potestà legislativa e la titolarità delle relative funzioni ma, anzi, l'allocatione delle funzioni procede secondo i diversi principi della sussidiarietà e dell'adeguatezza. Da ciò, pertanto, discende che laddove la funzione di protezione civile sia esercitata dallo Stato, innanzi a tale esercizio - posto in essere, corre l'obbligo di ribadirlo, d'intesa con la Regione - vi è la compressione, seppure temporanea, della relativa potestà legislativa regionale e ciò,



appunto, in considerazione dei principi sopra richiamati in quanto l'intervento dello Stato, nell'ambito in parola, avviene laddove gli organi ordinariamente preposti non siano in grado, in considerazione della straordinarietà degli eventi, di fronteggiare con i mezzi posti a loro disposizione le situazioni emergenziali.

2. - **Art. 16.** La norma attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre *"un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali"* e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, prevede un adeguamento delle stesse su base ISTAT.

Posto che la Giunta regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa e che i disegni di legge da essa proposti sono, in ogni caso, sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, la disposizione normativa in esame è illegittima perché, nel prevedere genericamente una *"revisione complessiva"* di tasse, canoni ed imposte regionali non esclude, accanto ad una mera ricognizione delle predette entrate, che si proceda ad un aumento delle stesse.

2.1 Ebbene, la Regione non ha, al momento, la potestà di deliberare aumenti delle entrate tributarie *et similia* perché, ai sensi dell'art. 1, co. 123 della legge n. 220 del 2010, il legislatore statale ha disposto, sino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.


Il legislatore regionale, pertanto, disciplinando la materia in modo difforme dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, comma 2



lett. e), della Costituzione che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di tutela del sistema tributario.

In proposito, basterà richiamare a conforto la sentenza Corte cost., 06-11-2009, n. 284: *"Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 77, 1° comma, e 77 ter, 1°, 3° e 19° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nelle parti in cui, ai fini del rispetto del «patto di stabilità interno» da parte delle regioni, stabiliscono il tetto massimo della spesa finale (costituita dalla somma delle spese in conto corrente e delle spese in conto capitale) che esse sono tenute a rispettare e prevedono la conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato, in riferimento agli art. 3, 11, 117 e 119 cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli art. 32 ss., 104, 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea, al prot. n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione Ce 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità, al regolamento Ce 25 giugno 1996 n. 2223/96, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, al regolamento Ce 21 giugno 1999 n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, al regolamento Ce 21 giugno 2005 n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e al regolamento Ce 11 luglio 2006 n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento Ce 1260/1999."*

2.2 Inoltre, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 16, che prevede un adeguamento di tasse, canoni e imposte, ancorato agli



indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta, risulta in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che garantisce chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie violando, di conseguenza, il principio di riserva di legge in materia tributaria, di cui all'art. 23 della Costituzione.

È noto, infatti che le norme della l. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 cost., costituiscono e sono qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ. [ord.], sez. trib., 06-04-2009, n. 8254) che si pongono come riferimento inderogabile anche per la legislazione regionale nella materia.

Al contrario, una disposizione generale di adeguamento delle imposte secondo gli indici Istat elude l'obbligatoria individuazione delle fattispecie impositive oggetto delle misure fiscali nonché la fissazione dei criteri di massima per l'applicazione degli aumenti, ancorati a criteri eterogenei e non congruenti con i diversi criteri di imposizione fiscale stabiliti dall'art. 23 Cost.

Così disponendo, quindi, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario e viola anche l'art. 23 della Costituzione, il quale prevede che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e va inteso nel senso che pone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte Cost. [ord.], 04-01-2001, n. 7).

3. - **Art. 36.** La norma concernente "*Norme in materia di servizio idrico Integrato della Regione Abruzzo*", al comma 1 dispone che "...le

*peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l'affidamento delle gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori".*

3.1 Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto:

-con l'art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ai sensi del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

*« a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;*

*b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del Socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»;*

- con l'art. 3 del d.p.r. n.168/2010 il quale, nel prevedere norme generali per l'affidamento, dispone che devono essere indette le procedure ad evidenza pubblica.

La norma regionale, invece, nel disporre che le gestioni del servizio idrico restano affidate agli attuali gestori, impedisce l'affidamento secondo le procedure di evidenza pubblica disposte dalla



legislazione statale, attuativa di quella comunitaria, ponendosi in contrasto con le leggi statali richiamate ed i principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato.

3.2 Anche se al comma 2 del medesimo articolo 36 si limitano gli effetti della disposizione al termine del 31.12.2011, al comma 1 dell'art. 36, la norma regionale pone una presunzione assoluta, in via legislativa, di insussistenza delle *"caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale"* idonee per il ricorso al mercato per gli affidamenti delle gestioni di servizio idrico.

Detta previsione, d'altro canto, si pone in contrasto con i commi 3 e 4 del medesimo articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008 i quali disciplinano un procedimento complesso in caso di ipotizzata insussistenza delle condizioni economiche, sociali e ambientali, richiedendo - fra l'altro - il parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, laddove la cristallizzazione in via legislativa, *una tantum*, della valutazione - non già, peraltro, dell'ente affidante ma del legislatore regionale - impedisce il rispetto di quella disciplina disposta dal legislatore statale.

In proposito, richiamiamo il principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale nella materia: *"È fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della l.reg. Veneto n. 17 del 2007 che dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma, cost., riducendo da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (tutela della concorrenza) e alterando, dall'altro le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile)."* (Corte cost., 01-08-2008, n. 322).



Pertanto, l'articolo 36, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonché la competenza del legislatore statale in materia della tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

4. - Art. 47. L'articolo 47, nel prevedere disposizioni in materia di personale, dispone che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della legge, attua i piani di cui all'articolo 3, comma 94, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Così disponendo il legislatore regionale estende anche all'anno 2011 l'efficacia della normativa statale richiamata che riguardava la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, limitatamente all'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010. La predisposizione di tali piani, quindi, secondo il legislatore statale non ha più ragion d'essere, in quanto il suddetto programma di stabilizzazione ha avuto termine il 31 dicembre 2010.

Il legislatore regionale, pertanto, nel richiamare la suddetta disposizione statale che ha esaurito i suoi effetti e nel prevedere ulteriori stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego, viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.



Inoltre, la norma in esame, nella misura in cui conferisce valenza ultrattiva ad una normativa statale e quindi introduce una disciplina nuova, impinge nel campo del coordinamento di finanza pubblica che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende fra le materie di legislazione concorrente, violandone i principi di attuazione in quanto non prevede alcuna intesa con lo Stato ed introduce una disciplina che, prevedendo un piano di stabilizzazione del personale precario anche per l'anno 2011, incide sul sistema generale della finanza pubblica.

A tale ultimo proposito, si veda quanto statuito da Corte cost., 29-04-2010, n. 149: *"È incostituzionale l'art. 1 l.reg. Calabria 31 dicembre 2008 n. 46, nella parte in cui, in violazione delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della regione"*.

5. - Art. 55. La norma riguarda la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica e dispone, al comma 1, che al fine di eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER), presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza competenti.

Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato stesso.

Infatti, il legislatore regionale non può prevedere unilateralmente la possibilità di redigere un piano d'intesa con le autorità di pubblica sicurezza.



Sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è chiarissima nell'affermare che le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa (cfr. Corte cost., 07-05-2004, n. 134: *"È incostituzionale l'art. 3, 3° comma, lett. d), e), f), g), l.reg. Marche 24 luglio 2002 n. 11, nella parte in cui prevede che del comitato dell'osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano parte i prefetti della regione o loro delegati, il procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello di Ancona, il procuratore della repubblica presso il tribunale di Ancona, il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Ancona"*).

Poiché la forma di collaborazione con le Autorità statali di Pubblica Sicurezza, prevista dalla norma in esame, non trova il suo fondamento in leggi statali che la regolino o la consentano né in un accordo tra gli enti interessati ma è disposta unilateralmente, l'art. 55 si pone in contrasto con l'art. 160 del D.Lgs. n. 112/1998 il quale, nel disciplinare le competenze dello Stato, dispone, al comma 2, che l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, che individua, al fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Il legislatore regionale, disciplinando autonomamente la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica nelle forme previste dall'art. 55, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione.

6. - Art. 63. La norma prevede, al comma 1, che le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011.

Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art. 23-bis, comma 8, lett. e) del d.l. n.112/2008, conv. in l. n.133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 225/2010, conv. in l. n. 10/2011, il quale prevede che il termine per la proroga delle concessioni è fissato al 30 marzo 2011 [*"e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 marzo 2011, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante."*].

Inoltre, l'articolo 63 viola gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (già art. 43 e 49 del Trattato CE) a tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 163/2006 che recepisce le Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Sul punto si richiama quanto dedotto dianzi in riferimento all'art. 36 della legge regionale oggetto di censura.

La materia delle proroghe delle concessioni in tema di servizio pubblico locale, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ult. con Sent. n. 325/2010), rientra nella tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento, viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto la norma in esame è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in

violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli articoli 56 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (già art. 49 e seguenti del Trattato CE), e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

7. - **Art. 75.** La norma dispone che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Il comma 3, poi, prevede che la Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.

La illegittimità delle disposizioni oggetto di censura deriva dal fatto che la Regione Abruzzo è impegnata nel Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con DGR n. 224 del 13 marzo 2007.

In forza degli obblighi assunti con detto piano sanitario, la Regione Abruzzo non può erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto

ai LEA, mentre con l'art. 75 in esame il legislatore regionale eroga ulteriori livelli di assistenza non previsti, cioè gli interventi di soccorso ed elisoccorso.

Lo stesso dicasi per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 75, coperta con le risorse del fondo del servizio sanitario nazionale, che configura il riconoscimento di LEA aggiuntivi, in contrasto con l'impegno assunto con il citato Piano di rientro di assicurare l'equilibrio di bilancio e conseguente violazione unilaterale degli impegni assunti in funzione di coordinamento della finanza pubblica.

In casi analoghi, la Corte Costituzionale non ha esitato a dichiarare illegittime le norme regionali: *"È incostituzionale la l.reg. Lazio 6 aprile 2009 n. 9, che, in contrasto con gli obiettivi del «piano di rientro» dal deficit sanitario sottoscritto fra il presidente della regione e i ministri della salute e dell'economia, ha istituito i distretti socio-sanitari montani."* (Corte cost., 23-04-2010, n. 141.).

Pertanto, il legislatore regionale prevedendo una disciplina non conforme a quanto stabilito nell'Accordo, viola l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

8. - Art. 76. La norma, contenente disposizioni in materia di segni distintivi, dispone che il *"Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico (SASA-CNAS)"* adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui propri mezzi, il logo della protezione civile regionale. Così disponendo il legislatore regionale si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento.

Infatti, l'art. 11 della legge n. 225/92 inserisce il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino tra le strutture operative nazionali della protezione

civile mentre la L. n. 74/2001 ne disciplina, a livello nazionale, l'ordinamento, il funzionamento e la natura, con la conseguenza che la regione non può autonomamente legiferare nella materia.

Inoltre, la legge quadro sul volontariato (L. n. 265/91) riconosce all'art. 1, commi 1 e 2, il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

La stessa legge-quadro sul volontariato, poi, all'art. 10, comma 1, stabilisce che le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa e devono favorire lo sviluppo dell'associazionismo.

Questi principi non sono rispettati dalla norma in esame che impone al SASA-CNAS determinate formalità e prescrizioni di riferimento senza lasciare spazi alla loro autonomia.

Pertanto il legislatore regionale, dettando norme non coordinate e sostanzialmente contrastanti con le suddette disposizioni e nel prevedere di adottare sulle divise di ordinanza e sui mezzi del SASA-CNAS il logo regionale, viola i principi costituzionali sul libero associazionismo di cui all'art. 18 Cost. nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), ed i principi della legislazione concorrente secondo l'art. 117, comma 3, in riferimento all'attività di protezione civile.

Tanto premesso e considerato, giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata

**si chiede**

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. art. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 della legge regionale 10/1/2011 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14/1/2011, per violazione degli art. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 14 marzo 2011

**Giuseppe Albenzio**

**Avvocato dello Stato**



Copia conforme all'originale per la  
pubblicazione del Bollettino Ufficiale  
della Regione ..... ABRUZZO .....

Roma, **30 MAR. 2011**

**IL CANCELLIERE**



CORTE COSTITUZIONALE  
CANCELLERIA

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 27 depositato il 24 Marzo 2011.**

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956



Ricorso n. 27  
depositato il 24 marzo 2011

Il **Presidente del Consiglio dei Ministri** in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.E. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**ricorrente**


**contro**

La **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci

**Intimata**

Per la **declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 60/2011 pubblicata sul BUR 17.1.2011 recante modifiche all'art. 2 L.r. 18 maggio 2000 n. 96. Istituzione della Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana e Istituzione del parco Regionale della Pace nella frazione di Pieranseri" per violazione dell'articolo 127 della Costituzione.**

\*\*\*



Con L.R. Abruzzo n. 96 del 18.05.2000 è stata istituita la Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta dannunziana" nel territorio del Comune di Pescara, per una superficie di 56 ettari.

La gestione della Riserva, dapprima demandata alla Provincia di Pescara, è stata trasferita, con L.R. n. 19 del 9.05.2001, al Comune di Pescara.

Con L.R. n. 60 del 22.12.2010 è stato modificato l'art. 2 della L.R. n. 96/2000, sostituendo il primo comma di tale articolo con il seguente: "*I confini della Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari*".

All'art. 3 si dichiara che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La legge è stata pubblicata sul BURA ordinario n. 2 del 12.01.2011 e ripubblicata sul BURA speciale n. 7 del 17.01.2011 su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale a causa della riscontrata difformità tra il testo inviato dal Consiglio regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello effettivamente approvato.





- La Legge Regionale n. 60 del 22.12.2010 merita di essere sottoposta al vaglio di codesta Corte Costituzionale, in quanto eccedente le competenze regionali, sia per motivi procedurali che sostanziali:

I) Violazione ed erronea applicazione della L. 6.12.1991, n. 394, della L.R. 21.06.1996 n. 38, dell'art. 118 della Costituzione, del D.Lgs. n. 267/2000 della L.R. 12.04.1983 n. 18.

Per effetto della modifica apportata dalla L.R. n. 60/2010 sono stati ristabiliti i confini della Riserva naturale "Pineta dannunziana".

Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di mera riperimetrazione dell'area, considerata l'estensione dell'ampliamento operato, pari a circa 29 ettari in più rispetto all'area individuata con la legge istitutiva della riserva; in sostanza, l'ampliamento equivale a circa un terzo della superficie totale della riserva.

Si è proceduto, in sostanza, ad istituire un'ulteriore porzione di riserva naturale.

Tuttavia, ciò è avvenuto senza che sussistessero i presupposti richiesti dalla legislazione vigente in ordine all'istituzione di parchi,



riserve naturali e comunque aree protette.

La materia è disciplinata dalla Legge Statale 6.12.1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e, nel rispetto dei principi ivi dettati, dalla L.R. 21.6.1996 n. 38.

La finalità di tali leggi è quella di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e cioè delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologie e biologiche, o di gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti i suddetti valori, vengono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e gestione allo scopo di perseguire le finalità di conservazione di specie animali o vegetali ed altre finalità espressamente indicate nelle leggi (cfr. art. 1 L. 394/1991 e art. 2 L.R. 38/1996) in attuazione degli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute) della Costituzione.

In definitiva, la finalità delle leggi - statale e regionale - è quella della conservazione e valorizzazione di specie animali o vegetali, di "valori scenici e panoramici", nonché quella di



"applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici".

Le leggi nel classificare le aree naturali protette, dispongono che le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (cfr. art. 2 L. 394/1991; art. 9 L.R. 38/1996).

L'articolo 22 della legge quadro, concernente le norme quadro per le aree naturali protette regionali, stabilisce, al comma 1, lettere a) e b), che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta. Anche codesta Corte Costituzionale, con sentenza n. 282/2000 ha



ribadito la necessaria partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro. Poiché nella istituzione della nuova area protetta regionale oggetto della legge in esame, non risultano essere state osservate tali prescrizioni, la norma regionale determina la violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, Cost.

Per questo motivo la legge deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione".

**II - violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato con la L. n. 3/2001**

Come è noto, nella riformulazione dell'art. 117 della Costituzione, per meglio sottrarre ad eventuali ingerenze locali la delicata materia della tutela dell'ambiente (nella quale è compresa la materia delle aree naturali protette), distinta da quella del governo del territorio, detta materia è stata assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato



(art. 117 comma 2 lett. s).

La finalità di tale scelta costituzionale ha indotto la Corte Costituzionale ad interpretare la norma nel senso che le Regioni non possono ridurre la tutela dell'ambiente, ma resta salva la loro facoltà di "adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente" (Corte Cost. n. 12/2009).

Tuttavia, poiché nell'interpretazione della legge non si può andare oltre la chiara espressione letterale della normativa, occorre dire che la norma costituzionale può anche consentire norme regionali conservative e migliorative dei parchi esistenti, ma non ammette la realizzazione di nuove estensioni su terreni estranei alla riserva con leggi regionali che siano addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.).

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale Abruzzo n. 60/2011 pubblicata sul BUR n. 7 per violazione dell'art. 117 della Costituzione e l'art. 118 Costituzione.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 15 marzo 2011

ANNA CENERINI  
Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la  
pubblicazione del Bollettino Ufficiale  
della Regione .....ABRUZZO.....

Roma, 30 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

CORTE COSTITUZIONALE  
CANCELLERIA

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 4 Aprile – 11 Aprile 2011 (Art. 30 Legge 11/3/1953 n. 87).**

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 122

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"
- Giorgio	LATTANZI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 luglio 2010, depositato in cancelleria il 20 luglio 2010 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Omissis*

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo);

dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1, comma 4, e 5, commi 1 e 4, della medesima legge 5 maggio 2010, n. 13, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 Aprile 2011.

Presidente Ugo DE SIERVO

Depositata in Cancelleria il 11 Aprile 2011.



---



---

 PARTE II

---

 AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI
 

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI PESCARA  
*SETTORE IV AMBIENTE*

**Deliberazione di C.P. n° 27 del 23.03.2011.  
- Adozione Variante al PTP in adempimento  
dell'Accordo di Copianificazione in località  
Manoppello Scalo - Comune di Manoppello.**

AVVISO DI DEPOSITO

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE IV AMBIENTE

Vista la deliberazione di C.P. n. 27 del 23.03.2011, con la quale è stata adottata la Variante al Piano Territoriale Provinciale in adempimento dell'Accordo di Copianificazione in località Manoppello Scalo - Comune di Manoppello;

Visto il combinato disposto dall'art. 8 della L.R. 18/83 e s.m.i. e dell'art 44 della L.R. 11/99;

RENDE NOTO

che a decorrere dal giorno 22.04.2011 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, è depositata presso la Segreteria Generale della Provincia, a libera visione dei cittadini, la deliberazione di C.P. n. 27 del 23.03.2011 con la quale è stata adottata la Variante al Piano Territoriale Provinciale in adempimento dell'Accordo di Copianificazione in località Manoppello Scalo - Comune di Manoppello.

Si rende noto che gli elaborati tecnici di che trattasi sono depositati c/o il Servizio Pianificazione del Territorio della Provincia, Via Passolanciano n°75, 2° p., Pescara.

Entro il termine del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni alla Variante in epigrafe. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contri-

buto, dopo tale termine, sono irricevibili.

Pescara, 26.04.2011

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE IV AMBIENTE  
**Ing. Gianfranco Piselli**

---

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

**Deliberazione Consiliare n. 19  
dell'8.06.2010 concernente: "Modifica ed  
integrazione Statuto Comunale".**

*Omissis*

IL CONSIGLIO

*Omissis*

DELIBERA

Di integrare il vigente Statuto comunale con l'introduzione del seguente articolo:

**Art. 33 bis**

**Definizione dei servizi pubblici comunali  
privi di rilevanza economica**

"Il Comune, visti agli articoli 1, 2, 3, 5,43, 114, e 118 della Costituzione:

riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quanto altro riconoscerà il Consiglio comunale di preminente interesse generale;

riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;

riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza

economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini".

---

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DEL SANGRO (CH)**

**Determinazione N. 3 del 12/04/2011 Cod. Agglomerato Industriale di Lanciano Centro (Comune di Lanciano). Progetto definitivo di insediamento produttivo Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. approvato con deliberazione C.R. n. 16 del 27/01/2010. Localizzazione disposta dallo S.U.A.P. con provvedimento n. 8 del 24/02/2010. DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIA ex Art. 20 c.14° e Art. 26 D.P.R. n. 327/2001.**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Richiamata la deliberazione del C.R. n. 16 del 27/01/2010, con la quale questo Consorzio ha approvato il progetto definitivo di insediamento produttivo della Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l., assegnando alla stessa Ditta il lotto di terreno relativo;

Dato atto che con deliberazione C.d.A. n. 230 del 1/08/2007 è stato approvato il Progetto di aggiornamento e razionalizzazione del Piano urbanistico del Consorzio – P.R.T., con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità in esso previste, negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio, ed è stato fissato il termine di cinque anni, salvo proroga, decorrenti dalla data della suddetta deliberazione C.d.A. n. 230/2007 (1/08/2007), entro cui può essere emanato il decreto di esproprio; Omissis....

**DETERMINA**

- 1) Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale di Chieti, in favore della Ditta non concordataria/accettante, delle somme come di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 comma 14° e dell'Art.26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001

e s.m.i., entro il termine di legge, a titolo di indennità provvisoria di espropriazione degli immobili (escluse le opere di soprasuolo) interessati dall'insediamento in oggetto ed individuati nel piano particellare di progetto:

Ditta CET Costruzioni Elettro Telefoniche S.r.l. (con sede in Lanciano -CH- zona industriale n.10 – C.F. 01347320697) intestataria in catasto urbano (in catasto terreni risulta intestataria la CET Costruzioni Elettro Telefoniche La Morgia Giovanni S.a.s. di La Morgia Nicola & C., con sede in Lanciano – C.F. 01347320697), quale proprietaria per 1000/1000, del terreno sito in Lanciano, distinto in catasto sul foglio di mappa n. 32 dalla particella 153 - ente urbano della superficie complessiva di mq. 11.790, come meglio identificato nel catasto edilizio urbano, in esproprio per la porzione della superficie di mq. 3.620; valore venale unitario di € 59,24/mq; indennità espropriativa = € 59,24/mq \* 3.620 mq = € 214.448,80. Omissis....

- 3) Il presente provvedimento, da pubblicarsi per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, a spese del Consorzio, diventerà esecutivo, a tutti gli effetti di legge, decorso 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non siano pervenute, a questo Consorzio, osservazioni da parte di terzi, nei modi e termini di legge. omissis

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVI  
F.to (Geom. Pasquale Gammaraccio)**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
– U.O. OO.P.U.  
F.to (Ing. Paolo Spinelli)**

---

**CAMPO FELICE S.P.A**  
*Sede Legale in Località Capo Ritorto, Comune di Rocca di Cambio 67047 L'Aquila, P.Iva 03732721000 C.F. 08279870151, tel. +39 069405138 fax. +39 069406274, e – mail: info@campofelice.it*

**Avviso al pubblico di Procedura di Verifi-**

**ca di Assoggettabilità concernente: Adeguamento della pista da sci "Innamorati" in Località Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (AQ).**

**PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ  
AVVISO AL PUBBLICO**

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA PISTA DA SCI "INNAMORATI" IN LOCALITÀ CAMPO FELICE NEL COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO (AQ)**

**PROPONENTE:** Campo Felice S.p.A con sede legale in Località Capo Ritorto nel Comune di Rocca di Cambio 67047 L'Aquila, P.IVA 03732721000 C.F. 08279870151, Tel. +39 069405138 Fax. +39 069406274, E - mail: info@campofelice.it

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Valutazione di Assoggettabilità Ambientale, di cui al punto 8, lett. t, All. IV, del D. Lgs. 4/2008.

**LOCALIZZAZIONE  
DELL'INTERVENTO:**

Comune di Rocca di Cambio (AQ), Località Campo Felice al Fg. 15 partt. 6 - 23 - 12 - 20.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO :**

Il progetto di adeguamento plano-altimetrico di un tratto della pista da sci denominata "INNAMORATI", prevede l'adeguamento del fondo e l'eliminazione di punti particolarmente pericolosi in conformità alla Legge 363/03 art. 2 e L.R. 24/05 artt. 7 - 51 - 52.

I lavori relativi riguardano quindi l'asportazione di trovanti in pista e l'allargamento della sezione della pista stessa in quei punti ritenuti pericolosi. L'intervento inol-

tre prevede la realizzazione di canalette drenanti e l'interramento dei sottoservizi dell'impianto di innevamento programmato.

**UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

**CAMPO FELICE S.P.A**  
*Località Capo Ritorto, snc*  
*67047 Rocca di Cambio (AQ)*  
**Timbro e Firma**

**EDILIZIA COLONNETTA S.R.L.**  
*Sede Legale: Viale Europa, 7*  
*Uffici: Via Colonna, 22/A*  
*Cap 66100 Città Chieti*

**Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente la realizzazione di un impianto per deposito preliminare (D15), stoccaggio provvisorio, operazioni di trattamento (selezione, cernita, vaglio, adeguamento volumetrico) messa in riserva (R13) e recupero (R4-R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Casalinocontrada (CH), località Brecciarola.**

Allegato 4  
**PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ**

(FAC-SIMILE-2 Annuncio da pubblicare sul *B.U.R.A.*, nell'ALBO PRETORIO del/i Comune/i territorialmente interessato/i e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo).

**AVVISO AL PUBBLICO**

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

#### OGGETTO

Realizzazione di un impianto per deposito preliminare (D15), stoccaggio provvisorio, operazioni di trattamento (selezione, cernita, vaglio, adeguamento volumetrico) messa in riserva (R13) e recupero (R4-R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Casalincontrada (CH), località Brecciarola di cui al punto 7 lettera z.b) dell'allegato IV del D.Lgs. n°4 del 16/01/2008 e s.m.i..

#### PROPONENTE

EDILIZIA COLONNETTA s.r.l. - Sede Legale: Viale Europa, 7 - Uffici: Via Colonna, 22/A - Cap 66100, Città CHIETI. Tel. e Fax: 0871.551164 email: edilizia\_colonnetta@virgilio.it

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Punto 7 lettera z.b) dell'allegato IV del D.Lgs. n°4 del 16/01/2008 e s.m.i..

#### LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Casalincontrada (CH), località Brecciarola, Via Fosso Taverna – Area Artigianale

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di un impianto per deposito preliminare (D15), stoccaggio provvisorio, operazioni di trattamento (selezione, cernita, vaglio, adeguamento volumetrico) messa in riserva (R13) e recupero (R4-R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

#### UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,

Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

#### EDILIZIA COLONNETTA S.R.L.

*Sede Legale: Viale Europa, 7*

*Uffici: Via Colonna, 22/A*

*Cap 66100 Città Chieti*

**Firma e timbro**

#### INTICORP LIMITED S.R.L.

*Via Giovanni Rossi n. 8*

*64100 Teramo P. IVA 01785680677*

**Costruzione di un elettrodotto M.T. in Località Piane del Tordino, nei pressi della fraz.Valle S. Giovanni, Comune di Teramo (TE) per il collegamento alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 Kw ca .**

La Società in epigrafe, per il tramite del suo legale rappresentante Dr Adriano Vetuschi,

#### RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20-9-1988, n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23-12-1999, n. 132, che è stato trasmesso alla Provincia di Teramo, V settore, al Comune di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale di Sulmona, al Ministero dei Beni Culturali di Chieti, un progetto di costruzione ed esercizio di elettrodotto MT 20 Kv in cavo interrato, ed aggiornamento di linea.

L'intervento è localizzato in Località Piane del Tordino, nei pressi della fraz.Valle S. Giovanni, Comune di Teramo,(TE), su particelle individuate come foglio 85 p.la 295, foglio 104 p.lle 644, 646, N.C.E.U., e prevede la realizzazione di elettrodotto interrato della lunghezza di circa 10 metri, su terreni agricoli nella disponibilità della scrivente e del Comune di Teramo,

che ne ha autorizzato l'attraversamento, per il collegamento alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 Kwp ca .

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono disponibili nelle ore d'ufficio a chicchessia voglia prenderne visione.

Il presente avviso corredato di planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Ai sensi degli artt. n. 5, 6, 7, 11 delle sopra richiamate LL.RR. le opposizioni, osservazioni, o comunque le condizioni a cui potessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo- V settore-Urbanistica-Pianificazione – Territorio-Difesa del Suolo, Via Irelli 15-17, 64100 Teramo, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

INTICORP LIMITED S.R.L.  
AMMINISTRATORE UNICO  
**Dr. Adriano Vetuschi**

IPAB – CASA DI RIPOSO  
*R.D. 15 giugno 1924*  
*“Edoardo e Clarice Sgaroni”*  
*di Città Sant’Angelo (PE) –*  
*Via Vico della Torretta*

**Deliberazione n. 04 del 14.04.2011 concernente: “IPAB - Casa di Riposo “Edoardo e Clarice SGARONI” di Città Sant’Angelo (PE) - Accertamento consistenza patrimoniale.**

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di aprile presso lo Studio del Segretario in Montesilvano (PE) si è riunito l'Organo di Amministrazione - Amministratore Unico della IPAB - Casa di Riposo “Edoardo e Clarice SGARONI” di Città Sant’Angelo (PE), ricostituito ai sensi delle LL.RR. 97/1999 e 125/1999 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 20/12/10 nella persona del Dott. Dario

Recubini, assistito, per le funzioni di Segretario, dal Dott. Gianluca Musa

L'AMMINISTRATORI UNICO

*Omissis*

DELIBERA

per le motivazioni rappresentante in narrativa e che si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) accertare che la IPAB - Casa di Riposo “Edoardo e Clarice SGARONI”, con sede in Città Sant’Angelo alla via Vico della Torretta, sulla base degli atti fondativi, del suo Statuto e dell'allegata (All. 1) Sentenza definitiva del Tribunale di Pescara n. 704/10 REP. n. 1566 - CRON. n. 2266 - R.G. n. 2712/08 in data 10/06/2010, risulta essere l'unico legittimo proprietario del patrimonio immobiliare costituito da tutti i beni e diritti reali, siti nel Comune di Città Sant’Angelo ed originariamente appartenenti alla Congregazione di Carità - ECA, all'Ospedale San Giovanni Battista e al Ricovero di Mendicità, con destinazione non sanitaria, indicati nell'apposito elenco riportato in narrativa, distintamente sotto la voce Fabbricati catastalmente intestati a “Ente Comunale Assistenza Ospedale San Giovanni Battista, per le numero quindici unità immobiliari contraddistinte con le lettere da a) ad o), e sotto la voce Terreni e Case coloniche catastalmente intestati a “Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara”, per un terreno di natura agricola e numero quattro Fabbricati rurali;
- 2) dichiarare ricostituito in capo alla IPAB - Casa di Riposo “Edoardo e Clarice SGARONI”, unico legittimo proprietario, il patrimonio immobiliare formato da tutti i beni e diritti reali dettagliatamente sopra elencati, aventi originaria destinazione non sanitaria finalizzata all'erogazione del pubblico servizio di assistenza sociale in favore di poveri, anziani ed inabili, da sempre svolto dalla IPAB stessa, dando atto che il presente provvedimento, da pubblicare nelle forme e termini di legge, produce, ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, effetti dichiarativi della proprietà in favore di questa

IPAB relativamente a tutti i beni immobili inclusi nel sopra indicato elenco, con conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

- 3) riservare all'Organo di Amministrazione - Amministratore Unico pro-tempore l'esercizio di ogni azione a tutela delle proprietà e delle rendite appartenenti al patrimonio immobiliare della IPAB - Casa di Riposo "Edoardo e Clarice SGARONI" di Città Sant'Angelo, ricostituito per effetto del presente provvedimento, dando atto che il complesso immobiliare sito in Città Sant'Angelo, alla via Vico della Torretta, individuato in Catasto al foglio di mappa n. 25 part. 541 sub 11 e 569 cat. B/1 e part. 541 sub 12 cat B/4 - lettera n) e o) dell'elenco di cui in narrativa, risulta destinato alla realizzazione delle finalità ed attività statutarie della IPAB stessa;
- 4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) e al *Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.)*;
- 6) trasmettere, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Comune di Città Sant'Angelo, alla Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara e alla Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche Sociali, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.)*.

Visto: si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento.

Città Sant'Angelo, lì 14.04.2011

IL SEGRETARIO  
**Dott. Gianluca Musa**



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Affari della Giunta**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4211/4221  
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**